


NOTIZIARIO TECNICO PERIODICO DEL COLLEGIO PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI DELLE PROVINCE DI ALESSANDRIA, ASTI, TORINO - Poste Italiane - Spedizione in abbonamento postale - 70% - D.C. - D.C.I.

# il Perito Informa



ANNO 14 nr. 3 - 2009

LUGLIO - SETTEMBRE 2009



**NEW YORK,  
NEW YORK**

**2009  
LIGHT  
FAIR**  
International



**“the future illuminated”**





**L'Autopertutti di Battaglino Roberto srl**  
è lieta di comunicare che a tutti i Periti Industriali, per l'acquisto,  
la permuta, o la vendita di autovetture e moto nuove ed usate di ogni marca

## **PRATICHEREMO**

**Condizioni speciali, con massima valutazione dell'usato e sconti sul nuovo,  
sia in forma diretta che tramite finanziamenti,  
leasing o affitto a lungo termine in sede.**

**Per meglio conoscere la nostra iniziativa saremo lieti,  
previo appuntamento telefonico, di metterci a disposizione  
presso la nostra sede di Torino.**



*Direttore Responsabile:*  
Sandro Gallo

*Comitato di Redazione:*  
Marco Basso, Annino De Venezia,  
Amos Giardino, Antonello Greco,  
Aldo Novellini, Aldo Parisi,  
Roberto Parisi, Sergio Scanavacca

Autorizz. Trib. Torino n. 4921  
dell'11.06.1996


*Hanno collaborato:*  
Giancarlo Boesso, Stefano Comellini,  
Enrico Fanciotto, Vito Montanaro, Paolo Revelli

*Redazione e Amministrazione:*  
Corso Vinzaglio, 12 bis - 10121 Torino  
Tel. 011.5625500 - 011.5625448  
Fax 011.3716908  
E-mail redazione: redazione@colpito.it  
E-mail collegio: colpito@colpito.it  
sito web: <http://www.colpito.it>

*Orari Apertura Collegio:*  
ore 9.00 - 13.00 / 14.00 - 18.00  
da lunedì a giovedì  
ore 9.00 - 13.00  
venerdì

Stampa: Tip. Artale  
Videoimpaginazione: Elisa Tritto  
Via Reiss Romoli 261 - Torino  
Tel. 011 226.99.80 - Fax: 011 226.99.90  
e-mail: [info@artale.it](mailto:info@artale.it)

**Organo del Collegio dei Periti Industriali e  
dei Periti Industriali Laureati  
delle Province di Alessandria, Asti, Torino**



*In copertina:*  
New York, 2009 Light Fair.

Gli articoli e le note, firmati, e le foto pubblicate esprimono soltanto l'opinione dell'autore e non impegnano il Collegio, né la redazione del periodico.

<b>CERTIFICAZIONE ENERGETICA</b>	SICEE	Giancarlo Boesso	pag	3-4
<b>CERTIFICAZIONE ENERGETICA</b>	E finalmente... la certificazione	Marco Basso	pag	5-8
<b>SICUREZZA</b>	D.Lgs. 106/09: Le modifiche al T.U.	Aldo Novellini	pag	9-11
<b>DAL NOSTRO CONSULENTE LEGALE</b>	Il punto sulla delega di funzioni	Avv. Stefano Comellini	pag	12-14
<b>FISCO</b>	News fiscali	Vito Montanaro	pag	15
<b>PEC</b>	Posta Elettronica Certificata		pag	16-17
<b>ILLUMINOTECNICA</b>	Lightfair International 2009	Marco Palandella	pag	18-21
<b>NORME E LEGGI</b>	Termotecnica e altro Elettrotecnica	Enrico Fanciotto Antonello Greco	pag pag	22-24 25-26
<b>UNIVERSITÀ TELEMATICA</b>	Università degli Studi Guglielmo Marconi	Luigi Depietri	pag	27-29
<b>NEWS</b>	- Certificazione energetica - Sicurezza sul lavoro	Stefano Comellini	pag	30-31
<b>APIT</b>	Informativa Soci	Paolo Revelli	pag	32

## CONSIGLIO DIRETTIVO PER IL QUADRIENNIO 2006 - 2010

	Consiglieri	Collegio dei Probiviri:
<b>Presidente</b> Sandro Gallo	Oscar F. Barbieri	Vittorio Buffo
<b>Segretario</b> Amos Giardino	Marco Basso	Alberto Castellazzo
<b>Tesoriere</b> Aldo Parisi	Stefano Bistagnino	Franco Cerrato
	Giancarlo Boesso	Vito Montanaro
	Luciano Ceste	Marcello Rabino
	Annino De Venezia	Adriano Pugno

### COMMISSIONI SPECIALISTICHE

COMMISSIONE	COORDINATORE	ORARIO
<b>Elettrotecnica</b>	Marco Palandella	3° martedì ore 18.00
<b>Termotecnica</b>	Marco Basso	1° martedì ore 18.30
<b>Igiene sicurezza prevenzione incendi</b>	Giancarlo Boesso	3° lunedì ore 18.00
<b>Chimica</b>	Mauro Le Noci	3° lunedì ore 18.00
<b>Scuola</b>	Mauro Le Noci	Su convocazione
<b>Elettronica e automazione</b>	Amos Giardino	2° giovedì ore 18.00
<b>Pari Opportunità</b>	Arianna Grande	Su convocazione
<b>Dipendenti pubblici</b>	Paolo Giaccone	Su convocazione
<b>Commissione amministratori stabili - edilizia</b>	Giancarlo Boesso	3° lunedì ore 18.00

#### DELEGAZIONI:

ALESSANDRIA	STEFANO BISTAGNINO MARCO PALANDELLA
ASTI	LUCIANO CESTE

#### ISPESL

ASTI	LUCIANO CESTE
ALESSANDRIA	STEFANO BISTAGNINO
TORINO	MARCO BASSO GIANCARLO BOESSO PAOLO GIACONE

#### VIGILI DEL FUOCO

ASTI	LUCIANO CESTE
ALESSANDRIA	MARCO PALANDELLA
TORINO	PASQUALE MIHALICH

#### ISPETTORATO REGIONALE PIEMONTE VVF

PASQUALE MIHALICH

#### A.S.L.

ALESSANDRIA	MARCO PALANDELLA
ASTI	LUCIANO CESTE
TORINO	OSCAR F. BARBIERI PAOLO GIACONE

#### C.C.I.A.A. (CAMERA DI COMMERCIO)

TORINO	MARCO BASSO ITALO BERTANA GIANCARLO BOESSO
ASTI	LUCIANO CESTE
ALESSANDRIA	STEFANO BISTAGNINO

#### C.U.P. (COMITATO UNITARIO PER LE LIBERE PROFESSIONI)

CONSULTA TORINO	AMOS GIARDINO
ALESSANDRIA	MARCO PALANDELLA
ASTI	LUCIANO CESTE

#### COMMISSIONE REVISIONE PARCELLE

PAOLO GIACONE  
FRANCO PAUTASSO  
PASQUALE MIHALICH  
ALDO PARISI

#### A.P.I.T. (ASSOCIAZIONE PERITI INDUSTRIALI TORINO)

GIANCARLO BOESSO

#### CTI (COMITATO TERMOTECNICO ITALIANO)

MARCO BASSO

#### CEI (COMITATO ELETTRTECNICO ITALIANO)

ITALO BERTANA

#### IRPAIES (ALBO DELLE IMPRESE INSTALLATRICI QUALIFICATE NELL'ESECUZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI)

ALESSANDRIA	ANTONIETTA MAIOLINO
TORINO	SANDRO GALLO
ASTI	PIETRO COSTA
IVREA	PAOLO GIACONE

#### PROMOZIONE E ORGANIZZAZIONE

##### CORSI SEMINARI CONVEGNI E MANIFESTAZIONI

GIANCARLO BOESSO  
PAOLO GIACONE  
MARCO BASSO  
ROBERTO PARISI

#### C.T.U. (CONSULENTI TECNICI D'UFFICIO DEL TRIBUNALE)

TORINO	OSCAR F. BARBIERI
ALESSANDRIA	STEFANO BISTAGNINO
ASTI	LUCIANO CESTE

# **IL SISTEMA DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA IN PIEMONTE (DGR 4 AGOSTO 2009, N. 43-11965) ELENCO DEI PROFESSIONISTI ABILITATI AL RILASCIO DELL'ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL CORSO DI FORMAZIONE**

di Giancarlo Boesso

In seguito all'adozione delle disposizioni attuative in materia di certificazione energetica ed alla Deliberazione della Giunta Regionale 4 agosto 2009, n. 43-11965, dal 1° di ottobre è disponibile la procedura informatica per l'iscrizione all'elenco regionale dei certificatori energetici, attraverso la quale i soggetti abilitati potranno iscriversi on-line, compilando l'apposita modulistica a disposizione, in regime di auto-certificazione.

## **MODALITÀ D'ISCRIZIONE ALL'ELENCO REGIONALE DEI CERTIFICATORI**

Come precisa il Settore Territorio e Ambiente della Regione Piemonte, il riconoscimento e l'accesso al sistema avvengono tramite l'utilizzo di certificato di identità elettronico con firma digitale (rilasciato da una Certification Authority). Durante la procedura di iscrizione è previsto il pagamento dell'onere di iscrizione annuale, stabilito pari ad euro 100,00 da versarsi a favore della Regione Piemonte mediante l'utilizzo di carta di credito.

Il soggetto certificatore, una volta iscritto, avrà a disposizione una propria area personale, a cui accedere tramite username e password, per acquistare e compilare l'attestato di certificazione energetica previsto dalla normativa regionale che, al termine della procedura di compilazione, potrà firmare digitalmente l'attestato e stamparlo direttamente dal sistema informativo regionale.

Per quanto attiene i Requisiti di iscrizione all'Elenco in oggetto si precisa che potranno iscriversi coloro che, alla data di presentazione della domanda di iscrizione, sono in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- a) iscrizione ai relativi ordini o collegi professionali e abilitazione all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente;
- b) titoli di studio tecnico-scientifici di seguito indivi-

duati e attestazione di partecipazione, con esito positivo, al corso di formazione.

Sono pertanto ammessi all'iscrizione nell'Elenco regionale:

- a) ingegneri ed architetti, iscritti ai relativi ordini professionali ed abilitati all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente;
- b) geometri e periti, iscritti ai relativi collegi professionali ed abilitati all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente, che, per il rilascio dell'attestato di certificazione energetica, operano all'interno delle proprie competenze in collaborazione con altri professionisti o soggetti ed iscritti ed inseriti nell'Elenco regionale in modo da coprire tutti gli ambiti professionali rispetto ai quali è richiesta la competenza;
- c) laureati e diplomati in possesso dei seguenti titoli di studio tecnico-scientifici, purché abbiano conseguito l'attestazione di partecipazione, con esito positivo, al corso di formazione:
  - 1. laurea specialistica in Scienze Ambientali con iscrizione alla relativa associazione professionale;
  - 2. laurea specialistica in Chimica con iscrizione al relativo ordine professionale;
  - 3. laurea specialistica in Scienze e Tecnologie Agrarie e Scienze e Tecnologie Forestali e Ambientali con iscrizione al relativo ordine professionale;
  - 4. diploma di geometra, perito industriale o agrario con iscrizione al relativo collegio professionale.

Per i Periti Industriali, il Collegio di Torino ha provveduto a definire le modalità di riconoscimento delle

competenze a riguardo di edifici ed impianti, direttamente con la Regione Piemonte, Direzione Ambiente-Settore Politiche Energetiche, attraverso l'Arch. Nuvoli.

In questo modo gli iscritti al Collegio dichiareranno le proprie competenze in fase di iscrizione e, successivamente l'ufficio Regionale competente, procederà con la verifica delle medesime, direttamente presso il Collegio Periti Industriali e Periti Industriali Laureati delle Province di Alessandria-Asti-Torino.

### CORSI DI FORMAZIONE

A partire dal 1° ottobre 2009, i soggetti pubblici e privati in possesso dei requisiti specificati dalla D.G.R. n. 43-11965 potranno richiedere autorizzazione alla Regione Piemonte, per l'erogazione del corso suddiviso in due moduli e diretto a fornire richiami teorici di termodinamica, bilanci di energia del sistema edificio-impianto ed elementi conoscitivi relativi alla procedura di certificazione energetica regionale.

Chi intende iscriversi al corso, qualora in possesso delle conoscenze attinenti al primo modulo (ad es. quello già effettuato da APITFORMA) attestata dall'ente di appartenenza o dall'ordine o collegio cui è iscritto, può richiedere alla Regione l'autorizzazione a partecipare direttamente al secondo modulo del corso. A tal fine, alla richiesta sono allegati il curriculum professionale e le attestazioni che documentano il possesso delle predette conoscenze.

Il corso è rivolto ai tecnici che possiedono i requisiti necessari per richiedere l'iscrizione all'elenco regionale dei soggetti abilitati alla certificazione energetica nella Regione Piemonte (art. 6, comma 1, lettera b) della L.R. n. 13/2007 e s.m.i.).

La verifica finale si svolge in sessioni semestrali e consiste nello svolgimento di una prova scritta sulle tematiche oggetto del programma del corso e nella redazione, mediante l'impiego della procedura informatizzata, di un attestato di certificazione energetica sulla base di una casistica significativa. I laureati e diplomati individuati al paragrafo 3.2, lettera c), dell'allegato alla D.G.R. n. 43-11965, che siano abilitati a svolgere l'attività di certificatori energetici in altre regioni italiane o in Stati esteri, possono chiedere alla Regione Piemonte di accedere direttamente alla verifica finale, previa verifica dell'equivalenza dei requisiti e dei relativi contenuti professionali da parte della Regione Piemonte.

## ISCRIZIONE NELL'ELENCO REGIONALE

### PER LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA

#### IMPORTANTE PRECISAZIONE

**I colleghi che operano in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia di cui alla legge n° 10 del 09-01-1991 e successivo D.Lgs. 192/05 modificato dal D.Lgs. 311/07, che intendono iscriversi nell'Elenco regionale dei professionisti e dei soggetti abilitati al rilascio dell'attestato di certificazione energetica di cui all'art. 6 comma 1 della L.R. 13/2007 e s.m.i., reso operante dal 01-10-2009 con Delibera n° 43-11965 del 4 agosto 2009, dovranno seguire le procedure on line sul sito della Regione Piemonte; in particolare, dovranno indicare il Collegio di appartenenza, il numero e data di iscrizione e al titolo**

**"competenze specifiche"**

**indicare "SI" sia alla voce "edifici"  
sia alla voce "impianti"**

Successivamente, su richiesta della Regione Piemonte, sarà il Collegio a confermare le suddette competenze così come previsto al Capitolo 1 "Requisiti di iscrizione all'elenco regionale", pagina 4, 1° capoverso, del Vademecum sul funzionamento del Sistema Informativo per la Certificazione Energetica degli Edifici (SICEE), vademecum che il Collegio ha già inviato a mezzo e-mail agli iscritti il 30-09-2009.

Il Collegio, al fine di velocizzare la procedura, invita gli iscritti che hanno già provveduto o che provvederanno all'iscrizione nell'Elenco Regionale di comunicarlo con e-mail a [colpito@colpito.it](mailto:colpito@colpito.it).

# E FINALMENTE... LA CERTIFICAZIONE!

di Marco Basso

Finalmente! L'attesa litorante durava da quasi quattro anni, da quando, nel lontano ed indimenticabile 19 agosto 2005, il Governo Italiano recepiva la Direttiva Europea 2002/91/CE, emanando il Decreto Legislativo n. 192.



Marco Basso

Un iter travagliato e periglioso, che comunque iniziava ad intravedere la linea di arrivo l'anno scorso, con il Decreto Legislativo n. 115 del 30 maggio 2008 quale allegato al Decreto attuativo della Direttiva Europea 2006/32/CE e che ha potuto concretizzarsi nell'estate di quest'anno con il primo decreto attuativo, il DPR 59/09 entrato in vigore il 25 giugno scorso, grazie al quale s'individuava nella normativa UNI TS11300 la corretta metodologia di calcolo.

Il vero segnale che, di fatto, sanciva la metodologia da applicare per procedere alla certificazione energetica, è stato dato con il Decreto del 26 giugno 2009: le tanto attese "Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici". Sostanzialmente, però, è stato fatto soltanto un mezzo passo in avanti: infatti, manca ancora all'appello un decreto attuativo che il Consiglio dei Ministri deve emanare in merito ai requisiti professionali e ai criteri di accreditamento per l'individuazione degli esperti a cui affidare la certificazione energetica.

Quindi, vediamo come l'emanazione della vigente legislazione ha modificato ed implementato quanto già esistente, sempre facendo riferimento alla realtà della nostra Regione e, pertanto, considerando anche (e soprattutto) le varie leggi regionali emanate.

## IL CAMPO DI APPLICAZIONE

La certificazione energetica, secondo i recenti termini di legge, trova applicazione:

- 1 nel caso di nuova costruzione di edifici;
- 2 nel caso di ristrutturazione edilizia agli edifici;
- 3 nel caso di compravendita di un intero immobile o di singole unità immobiliari;

- 4 nel caso di locazione di un intero immobile o di singole unità immobiliari.

Per contro, sempre secondo i termini di legge, sono esclusi:

- 1 gli immobili ricadenti nei codice dei beni culturali e del paesaggio e quelli individuati come tali negli strumenti urbanistici con particolare riferimento ai caratteri storici o artistici;
- 2 i fabbricati residenziali isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati;
- 3 i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;
- 4 gli impianti installati ai fini del processo produttivo realizzato nell'edificio anche se utilizzati, in parte non preponderante, per gli usi tipici del settore civile.

Inoltre, secondo quanto previsto dalle disposizioni attuative della Legge Regionale 13/2007, sono esonerati dagli obblighi le unità immobiliari prive di impianto termico aventi le seguenti destinazioni d'uso:

- box;
- cantine;
- autorimesse;
- parcheggi multipiano;
- locali adibiti a depositi;
- strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi;
- strutture temporanee previste per un massimo di sei mesi;
- altre strutture o edifici assimilabili a quelli elencati.

Infine, la certificazione energetica non è necessaria per gli edifici dichiarati inagibili, e per gli edifici concessi in locazione abitativa a canone vincolato o convenzionato (come ad esempio nel caso di edifici di proprietà dell'A.T.C.).

## LE PRINCIPALI NOVITÀ

La metodologie di calcolo da adottarsi per la determinazione delle prestazioni energetiche viene distinta in due classi ben distinte tra loro:

- A** *metodo calcolato di progetto*, riferito agli edifici di nuova realizzazione o a quelli interessati da interventi di completa ristrutturazione, per i quali si prevede la gestione dei dati in ingresso del progetto energetico del fabbricato;
- B** *metodo di calcolo da rilievo sull'edificio o standard*, riferito agli edifici esistenti per i quali è possibile procedere con rilievi in campo sullo stato di fatto o all'analogia tra immobili ed impianti coesistenti tra loro o sull'analisi dei dati climatici, impiantistici e costruttivi in possesso.

Per ciò che concerne il *metodo calcolato di progetto*, vengono successivamente indicate le normative alle quali fare riferimento, ossia la UNI TS 1 1300, parte 1 e 2 per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria. Per la valutazione qualitativa delle caratteristiche dell'involucro edilizio durante la climatizzazione estiva, vengono definiti il *metodo basato sulla determinazione dell'indice di prestazione termica* ed il *metodo basato sulla determinazione di parametri qualitativi*, quali il fattore di attenuazione (altresì comunemente detto fattore di decremento) e lo sfasamento.

La novità più evidente, rimane comunque, la rappresentazione grafica delle prestazioni energetiche edificio/impianto che, oltre al già noto sistema ad istogrammi orizzontali, ripropone quanto sopra con indici circolari ideando il cosiddetto "cruscotto energetico": prestazione energetica globale, prestazione raffrescamento (per immobili aventi una superficie superiore a 200 m<sup>2</sup>), riscaldamento e acqua calda sono i parametri riportati con ben evidenziato il limite di legge. Il nuovo aspetto grafico ha permesso di creare nell'Utente finale una maggior visibilità dei valori, ovviando all'inevitabile similitudine che il sistema istografico poteva creare con altre valutazioni di carattere energetico (vedasi frigoriferi e lavastoviglie).

La classificazione degli edifici è quantificata con il parametro di valutazione  $EP_L$  lordo che tiene conto della somma degli indici di prestazione energetica per la climatizzazione invernale ed estiva, per la preparazione di acqua calda sanitaria e per l'illuminazione. Tuttavia, in una prima fase, il parametro di valutazione comprende esclusivamente la somma dell'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale e quello per la produzione del-

l'acqua calda sanitaria.

Altra novità di rilievo è l'aumento delle classi energetiche che partono dal livello d'eccellenza con la lettera "A+" e "A" sino al livello maggiormente deficitario indicato dalla lettera "G", incrementando di fatto la scala dei valori. Una soluzione, questa, che ha ridotto il "gap" tra una determina classe energetica e quella immediatamente superiore, al fine di incentivare ed, allo stesso tempo, agevolare, la riqualificazione dell'immobile con contenute opere. Di fatto, l'intento del Legislatore è stato di accentuare la dinamicità del Certificato Energetico, da intendersi non esclusivamente come un documento da allegarsi ad un immobile, ma quale riferimento e traguardo al quale mirare in caso d'interventi straordinari sul complesso edificio/impianto.

Il Decreto, per edifici esistenti aventi superficie utile inferiore a 1.000 m<sup>2</sup>, consentiva al Proprietario dell'immobile, consapevole delle pessime condizioni del proprio immobile, di poter redigere un'autocertificazione, con la quale si afferma che l'edificio è di classe energetica "G" e che i relativi costi di gestione energetica sono molto alti. Dal 14 ottobre 2009, in seguito all'applicazione delle Linee guida, l'opportunità di cui sopra riservata unicamente al Proprietario dell'immobile, non è più accettata.

Facendo riferimento al Piano Stralcio Energetico della Regione Piemonte, viene riservata particolare attenzione all'adeguamento degli edifici esistenti. Gli edifici residenziali appartenenti alla classe E1 (D.P.R. 412/1993), esclusi collegi, conventi, case di pena e caserme, caratterizzati da un numero di unità abitative superiore a 50, che presentano, sulla base di un attestato di certificazione energetica, un fabbisogno annuo di energia primaria per il riscaldamento superiore a 200 kW/m<sup>2</sup> e per gli edifici esistenti appartenenti a tutte le altre tipologie, ad esclusione di quelli riconducibili alla classe E.8 del (D.P.R. 412/1993), caratterizzati da un volume lordo climatizzato superiore a 10.000 m<sup>3</sup> e che evidenziano, sulla base del consumo reale registrato, un fabbisogno annuo di energia primaria per il riscaldamento superiore a 70 kW/m<sup>2</sup>, devono provvedere, entro il 31 dicembre 2016, a realizzare interventi in grado di conseguire una riduzione del proprio consumo di energia primaria per il riscaldamento non inferiore al 35%. Al fine di raggiungere gli

obiettivi sopra indicati non è consentito considerare pari a zero il potere calorifico delle biomasse eventualmente utilizzate per la produzione del calore necessario al riscaldamento invernale.

### L'ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA ACE

Prima dell'emissione delle linee guida (26 giugno 2009), il Certificatore redigeva l'Attestato di Qualificazione Energetica AQE; tale documento dal 26 giugno 2010 verrà sostituito in toto dall'Attestato di Certificazione Energetica ACE. Rimane aperto il discorso in merito alle pratiche redatte per la detrazione fiscale del 55%, per le quali vengono ancora richiesti i moduli allegati della AQE. Secondo i termini di legge, l'ACE ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio ed è aggiornato ad ogni intervento che modifica le prestazioni energetiche dell'edificio o dell'impianto.

La differenza fondamentale tra AQE e ACE è che il certificatore, nel primo caso, può essere una figura ripetitiva, ossia può avere curato le pratiche per il contenimento dei consumi energetici e la progettazione impiantistica, ed in un secondo tempo aver emesso l'Attestato di Certificazione Energetica. Per la redazione dell'ACE, il Certificatore deve essere una figura indipendente (vedi paragrafi successivi).

La procedura per la consegna del documento ACE ha subito una radicale rivoluzione dalla data del 1 ottobre 2009. In primo luogo, l'invio avviene per mezzo telematico ed è gestito completamente a livello informatico, escludendo a priori qualsiasi tipo di supporto cartaceo. Una volta completata la redazione del Certificato, il documento dovrà essere inviato al SICEE, Sistema Informativo per la Certificazione Energetica degli Edifici, ideato e realizzato dalla Regione Piemonte, nell'ambito della Rete unitaria della pubblica amministrazione regionale (RUPAR). Il SICEE permetterà di realizzare un "Catasto Energetico degli Edifici della Regione Piemonte", contenente le indicazioni relative alle prestazioni energetiche degli edifici esistenti e di quelli di nuova costruzione. L'accesso a tale archivio potrà essere possibile da qualsiasi tipo di Utente, a seguito di un pagamento non ancora definito.

L'invio dell'ACE al SICEE dovrà essere effettuato dal Certificatore con l'ausilio di una firma digitale,

che permette l'identificazione del Certificatore stesso e con l'indicazione di un codice alfanumerico dell'attestato; al ricevimento da parte del SICEE dell'avvenuta validazione, il Certificatore avrà tempo 15 giorni per consegnare copia dell'ACE al Committente. L'eventuale mancata e/o ritardata consegna dell'ACE è perseguibile a norma di legge. I codici alfanumerici sono ritirabili, previo pagamento e sempre in formato telematico, direttamente dal SICEE, sono personali e quindi non vendibili e/o cedibili e possono essere acquistati a pacchetti.

La validità del documento ACE è di 10 anni dall'avvenuta validazione da parte del SICEE, ma, se nell'intercorrere di tale lasso di tempo, dovessero essere apportate delle modifiche all'impianto tecnologico di riscaldamento o al fabbricato, sarà a cura della Proprietà/Committente provvedere ad una nuova Certificazione. Il termine dei 10 anni di cui sopra decade nel momento in cui, a seguito di un controllo da parte degli organi preposti, venisse riscontrato una scadenza non rispettata o un mancato rinnovo di qualsiasi genere (esempio, mancata redazione del libretto d'impianto o mancato rinnovo del bollino verde, etc.).

### IL PROBLEMA DEL "SOFTWARE"

È dalla comparsa della vetusta Legge 373, che ogni termotecnico si avvale di un software di calcolo per poter redigere e sviluppare tutti i calcoli afferenti l'impegno energetico; in maniera del tutto analoga, anche per la certificazione energetica si adottano software dedicati.

Il Legislatore è ormai perfettamente a conoscenza della realtà lavorativa di tutti i professionisti ed ha pertanto posto un "paletto", ormai obbligatorio: immettere in commercio dei software di calcolo dedicati, provvisti di un "dichiarazione di rispondenza" rilasciata dal Comitato Termotecnico Italiano CTI o dall'Ente Nazionale Italiano di Unificazione UNI e non da CNR ed ENEA come per i software relativi alle metodologie semplificate. La dichiarazione di rispondenza garantirà che i singoli software presentino risultati con valori aventi uno scostamento non superiore al 5% dai calcoli effettuati in rispetto alla normativa UNI TS11300. Una copia della "dichiarazione di rispondenza" dovrà essere allegata alla certificazione energetica.

### IL CERTIFICATORE

Per poter essere definito "Certificatore", oltre alla sottintesa iscrizione ad un Ordine o Collegio professionale quali (Ingegneri, Architetti, Periti Industriali e Geometri), è necessario essere iscritto nel "Elenco regionale dei professionisti e dei soggetti abilitati al rilascio dell'attestato di certificazione energetica" più comunemente denominato "Elenco Regionale" Successivamente all'avvenuta iscrizione, la Regione competente, provvederà alla verifica delle dichiarazioni pervenute e prodotte dagli iscritti, avvalendosi a tal fine della collaborazione degli enti ed organismi previsti dalla legislazione vigente, ovvero dei summenzionati Ordini o Collegi.

Oltre alle figure professionali di cui sopra, sono ammessi all'iscrizione nell'Elenco Regionale anche coloro che abbiano conseguito l'attestazione di partecipazione, con esito positivo, al corso di formazione previsto ed indetto secondo le guide Regionali e che dimostrino di essere in possesso di uno dei sotto riportati titoli di studio:

- laureati e diplomati in possesso dei seguenti titoli di studio tecnico-scientifici:
- laurea specialistica in Scienze Ambientali con iscrizione alla relativa Associazione professionale;
- laurea specialistica in Chimica con iscrizione al relativo Ordine professionale;
- laurea specialistica in Scienze e Tecnologie Agrarie e Scienze e Tecnologie Forestali e Ambientali con iscrizione al relativo Ordine professionale;
- diploma di geometra, perito industriale o agrario con iscrizione al relativo Collegio professionale.

I requisiti sopra indicati o equivalenti, conseguiti in altre Regioni italiane o in Stati esteri, daranno sempre l'opportunità di poter accedere all'iscrizione nell'Elenco Regionale; la Regione procederà alla verifica dell'equivalenza dei requisiti e dei relativi contenuti professionali con quelli previsti dalla Legge Regionale 13/2007 e s.m.i.

L'iscrizione è vincolata dall'onere annuale di un versamento di 100,00 Euro a favore della Regione ed ogni certificatore, per poter essere identificato, dovrà munirsi di un certificato elettronico con firma digitale. Fin qui l'iter per l'iscrizione.

La figura professionale del Certificatore rimane fortemente vincolata all'immobile per il quale ha

provveduto a redigere la relativa certificazione sin dalla sua progettazione. La Regione Piemonte ha fatto pervenire una lettera circolare ad ogni singolo comune con la quale si sollecita la dovuta sensibilità affinché le consuete DIA e/o Licenze Edilizie vengano rilasciate soltanto ed esclusivamente se è stato nominato il Certificatore. Fermo restando il fatto che il Certificatore deve dimostrare la propria indipendenza in merito all'utenza certificata, lo stesso si trova nell'impossibilità di poter certificare un immobile se sono intercorsi rapporti professionali di qualsiasi genere con l'utenza stessa in tempi antecedenti, come ad esempio la progettazione degli impianti o la redazione della pratica per il contenimento dei consumi energetici, etc. Tale condizione d'indipendenza ha una durata temporale indeterminata.

La documentazione tecnica della certificazione dovrà essere obbligatoriamente conservata dal certificatore per un tempo minimo di 5 anni dalla conclusione delle opere. Questo perché, l'ente preposto ai controlli, nella fattispecie l'Agenda Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA) potrà eseguire dei controlli a campione sulle opere eseguite (sia in loco con rilievi dello stato di fatto che consultando le documentazioni tecniche) entro il quinto anno dalla conclusione delle medesime. Ed a proposito dell'eventuale controllo da parte dell'Ente Regionale, è consigliabile, da parte di tutti i tecnici impegnati sia nella direzione lavori delle opere di coibentazione dei manufatti edili ed impiantistici, che nella certificazione, rilevare fotograficamente le opere eseguite, onde evitare contestazioni derivanti da manomissioni o mancanze effettuate da persone terze.

Infine, una parola per le competenze professionali del certificatore. Rammentando quanto sopra esposto, ossia che le relative competenze professionali dei certificatori verranno comprovate da una verifica demandata ad Enti precostituiti, non è ammesso il rifiuto del certificato da parte di Notai o chi per essi, con la motivazione che non sussistono i requisiti professionali del certificatore. A tale proposito, il notaio o chi per esso, potrà, a seguito di eventuali dubbi o incertezze, rimandare il documento al SICEE, il quale provvederà a convalidarlo o meno.

# D.LGS. 106/09: LE MODIFICHE AL T.U. SULLA SICUREZZA DEL LAVORO

di Aldo Novellini

Il lungo iter di modifica del D.Lgs. 81/08 (T.U. sulla sicurezza del lavoro) iniziato la scorsa primavera, è finalmente giunto a termine. Nella G.U. del 5 agosto è stato infatti pubblicato il D.Lgs. 106/09 che rivede quasi completamente il testo unico approvato neanche un anno e mezzo fa. Se si pensa che il D.P.R. 547/55 è stato in vigore per oltre mezzo secolo senza subire particolari rimaneggiamenti è lecito nutrire qualche dubbio sull'odierno modo di confezionare le norme..

Nella stesura definitiva del testo va innanzi tutto rilevato come sia stata cassata la proposta - il contestato art. 10-bis - che prevedeva un esonero di responsabilità del datore di lavoro nei casi in cui la violazione antinfortunistica avesse come concausa qualche mancanza di altri soggetti quali lavoratori, fornitori, installatori, ecc.. Ha fortunatamente prevalso il buon senso. Con la sequela di infortuni di cui è punteggiato il nostro mondo lavorativo, di tutto c'è bisogno in questo Paese tranne di una norma del genere.

Il nuovo decreto corregge l'81/08 in molte parti a cominciare da una completa rivisitazione dell'impianto sanzionatorio che potremo definire il filo conduttore dell'intervento di modifica.

## **Nuovo assetto delle sanzioni**

Le sanzioni sono notevolmente ridotte rispetto al decreto 81/08. In particolare vengono diminuite per il datore di lavoro, per i dirigenti e per i preposti sia come entità delle pene che come importo delle ammende. Qualche lieve aggravio di pena si riscontra invece per altre figure quali installatori, progettisti e fornitori. E' come se il legislatore avesse voluto alleggerire i carichi per le figure interne all'impresa calcando invece la mano sui sog-

getti esterni che offrono servizi al datore di lavoro. L'arresto viene ora contemplato in due soli casi: mancata valutazione dei rischi e reiterate violazioni delle tutele antinfortunistiche. In tutte le altre fattispecie, compresa il lavoro irregolare, l'arresto è sempre alternativo all'ammenda che, per i reati più gravi, è graduata tra 2.500 e 6.400 euro, mentre in precedenza la soglia massima giungeva fino a 15.000 euro.

Si è altresì proceduto ad una razionalizzazione delle imputazioni per cui, a differenza di quanto accadeva con il decreto 81, tutte le ipotesi di reato connesse alla valutazione dei rischi sono in capo al solo datore di lavoro, in quanto essa è un suo obbligo indelegabile. Le violazioni plurime riconducibili al rispetto dei requisiti di sicurezza dei luoghi e delle attrezzature da lavoro (allegati IV, V e VI) sono considerate un'unica violazione punita con la pena o la sanzione pecuniaria, a seconda di quanto contestato dall'autorità di vigilanza.

Oltre alle sanzioni, il riassetto tocca anche molti altri aspetti che proviamo sommariamente ad elencare.

## **Contrasto al lavoro irregolare e violazioni antinfortunistiche (art. 14)**

L'attività di impresa viene sospesa in caso di lavoratori irregolari oltre il 20% dell'organico o gravi e reiterate violazioni delle tutele antinfortunistiche. Le gravi violazioni saranno precisate in un apposito decreto di prossima emanazione; in



Aldo Novellini

attesa di tale provvedimento fanno testo quelle contenute nell'allegato I. La reiterazione è da intendersi come la ripetizione di un reato infortunistico della medesima indole, da parte dello stesso soggetto nell'arco di cinque anni. Alla sospensione si accompagna l'esclusione dalle gare di appalti pubblici fino al periodo massimo di due anni.

### **Delega di funzioni (art. 16)**

Confermando il principio che il datore di lavoro ha comunque un obbligo di vigilanza anche in presenza di delega, si prevede che tale obbligo sia assolto con l'adozione di un idoneo modello organizzativo di verifica e controllo ai sensi dell'art. 30. Viene introdotta la facoltà per il delegato di sub delegare a sua volta le funzioni ad altri soggetti.

### **Obblighi del datore di lavoro e dei dirigenti (art. 18)**

Sono inseriti alcuni nuovi obblighi tra cui quello dell'invio dei lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dalla sorveglianza sanitaria (mentre nel D.Lgs. 81 si parlava solo di una richiesta in tal senso al medico competente). Il nuovo comma 3-bis ribadisce il preciso dovere di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti sull'adempimento degli obblighi in capo ai lavoratori, ai preposti, agli installatori, ai progettisti e al medico competente.

### **Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o somministrazione (art. 26)**

Il Documento di valutazione dei rischi di interferenze (Duvri) tra lavorazioni diverse svolte contemporaneamente non è più necessario in caso di

- prestazioni intellettuali

- mere forniture di beni e servizi
- lavori con durata inferiore ai due giorni, salvo che comportino rischi biologici, chimici o siano attività comprese nell'allegato XI (lavori ad elevato rischio).

### **Sistema di qualificazione delle imprese (art. 27)**

Viene introdotta, per adesso nel solo ambito dell'edilizia, una sorta di patente a punti, da estendersi successivamente anche ad altri comparti produttivi. Il meccanismo ricorda quello della guida automobilistica. Ogni azienda ha in dote un punteggio iniziale e in caso di violazione delle norme infortunistiche si ha un'automatica decurtazione. In caso di azzeramento l'impresa è impossibilitata a lavorare nel settore edile.

### **Valutazione dei rischi (art. 28)**

Deve anche ricomprendere l'analisi delle tipologie contrattuali attraverso cui viene resa la prestazione lavorativa. Il datore di lavoro dovrà dunque verificare l'impatto che può avere l'impiego di lavoratori con contratti atipici o temporanei sulla sicurezza in azienda, predisponendo eventualmente particolari percorsi formativi. Viene rinviata di un anno, fino al 1° agosto 2010, la valutazione del rischio stress lavoro-correlato poiché la materia attende ancora una sua complessiva definizione nei suoi intrecci con la sicurezza e la prevenzione.

Scompare l'obbligo di data certa che costringeva le aziende ad apporre al Documento di valutazione (Dvr) o un'attestazione notarile o un timbro postale certificato. La certezza della datazione adesso è assicurata dalla firma congiunta del datore di lavoro - cui resta ovviamente in capo l'esclusiva responsabilità del Dvr - e dei soggetti che operano con lui nell'ambito della sicurezza, ossia

il responsabile servizio di prevenzione (Rspp), il medico competente e i rappresentanti dei lavoratori (Rls).

Per la redazione del Dvr ogni datore di lavoro può scegliere quella ritenuta più appropriata. La norma però precisa che il documento deve seguire criteri di semplicità, brevità e comprensibilità. Un precetto che pur sembrando pleonastico tornerà forse utile, dati gli enormi, e spesso illeggibili, tomi con cui si è avuto a che fare in questi anni. Torna infine ad essere riproposto, per le aziende di nuova costituzione, il termine di 90 giorni entro cui redigere il Dvr. Possibilità, prevista nel 626, eliminata con il D.Lgs.81 creando notevoli problemi alle imprese chiamate a predisporre il Dvr al momento dell'apertura.

### **Modello di organizzazione e di gestione (art. 30)**

Per le piccole e medie imprese saranno previsti dei modelli standardizzati predisposti dalla Commissione consultiva. Una vera manna per minuscole realtà produttive che spesso non si raccapezzavano nell'eccessiva complessità documentale loro richiesta, neanche fossero paragonabili a grandi ed articolati gruppi industriali.

### **Formazione dei lavoratori (art. 37)**

Il legislatore torna ad insistere sulla formazione, imponendola anche ai dirigenti e non soltanto a preposti e lavoratori.

### **Sorveglianza sanitaria (art. 41)**

Sono ammesse le visite preassuntive e viene inserita la facoltà di effettuare visite che precedono la ripresa del lavoro dopo lunghe assenze, oltre i 60 giorni, per motivi di salute come strumento per verificare l'idoneità alla mansione.

### **Verifiche (art. 71 comma 11)**

Le verifiche su impianti ed attrezzature possono essere svolte anche da soggetti pubblico o privati abilitati e non solo da Asl o IspeSl.

### **Responsabilità del committente (art. 93)**

Eliminata l'assurda formulazione che rendeva sempre responsabile il committente, spesso digiuno in materia tecnica, quand'anche avesse affidato la direzione dei lavori a persona professionalmente qualificata.

### **Potere di disposizione (art. 302 comma 3-bis)**

Alle autorità di vigilanza viene concesso il potere di impartire disposizioni, ossia di proporre al datore di lavoro buone prassi e regole di buona tecnica, cui attenersi per essere certo di rispettare le norme.

Riguardo alla semplificazione del sistema, forse si poteva fare di più. Si è, ad esempio, mantenuto sia la Commissione consultiva che il Comitato di indirizzo. Mentre invece, proprio in vista dell'ormai prossima attuazione del Sinp (Sistema integrato nazionale della prevenzione) sarebbe stato il momento di creare un'unica autorità della sicurezza del lavoro a sovrintendere tutte le competenze oggi disseminate tra Asl, IspeSl, Vigili del Fuoco ed Ispettorato del lavoro.

Censurabile infine la metodologia legislativa seguita. Il D.Lgs. 106 modifica ma non abroga l'81/08 per cui in G.U. sono riportate solo le variazioni rispetto all'originario Testo unico e non la completa versione risultante. Gli operatori sono così costretti ad una non agevole lettura comparata. Sarebbe stato più logico abrogare il vecchio decreto e predisporre il nuovo con il testo direttamente leggibile.

(Parte I)

Avv. Stefano Comellini - [www.avvocatocomellini.it](http://www.avvocatocomellini.it)

Il 20 agosto scorso è entrato in vigore il D.Lgs. 3 agosto 2009 n. 106<sup>1</sup>, integrativo e correttivo del D.Lgs. 81/08, il cd. Testo Unico della Sicurezza.

Il provvedimento, foriero di concrete e rilevanti conseguenze sul mondo dell'impresa e delle professioni tecniche, consta di 149 articoli integrativi e correttivi delle disposizioni del Testo Unico della sicurezza (D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81) e dei suoi numerosi allegati, così che risulta, pertanto, ardua, in questa sede, la completezza della trattazione.

Limitandoci, in questo primo intervento, alla descrizione delle linee generali del provvedimento e ad alcuni punti qualificanti, dobbiamo evidenziare che esso manifesta, da un lato, la finalità di semplificare gli adempimenti di carattere formale; dall'altro, l'esigenza di modificare l'apparato sanzionatorio. A questi obiettivi si aggiunge la necessaria correzione di una serie di errori materiali e tecnici contenuti nella complessa materia del Testo Unico.

### La semplificazione

Con il comunicato illustrativo che accompagna il Decreto in esame, il Governo attribuisce l'intervento di semplificazione alla necessità di superare l'approccio formalistico e burocratico al tema della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro con una maggiore attenzione ai profili sostanziali.

Ferma l'assoluta e inderogabile necessità per ogni datore di lavoro di valutare, integralmente e puntualmente, tutti i rischi per la salute e sicurezza dei propri dipendenti, si è semplificata la

procedura per attribuire la cd. "data certa" al medesimo documento (art. 18 D.Lgs. 106/09 che modifica l'art. 28 D.Lgs. 81/08), vale a dire la prova con validità *erga omnes* della sua formazione in un dato tempo o, comunque, della sua esistenza anteriormente ad un dato evento.



Avv. Stefano Comellini

Il Decreto correttivo prevede che il documento di valutazione dei rischi, che ora è consentito tenere anche su supporto informatico, possa vedersi conferita "data certa" anche dal riscontro di sottoscrizione, oltre che del datore di lavoro, del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente, ove nominato.

### Il sistema sanzionatorio

È stato modificato l'apparato sanzionatorio con una rivisitazione complessiva dell'ammontare delle sanzioni penali e amministrative, anche con riferimento alla scelta della pena detentiva o pecuniaria, nell'intento di valorizzare l'effettività della reazione punitiva per garantire maggiore proporzionalità e progressività al sistema.

In particolare, l'ammontare della pena è stato rimodulato sulla scorta di criteri statistici oggettivi, elaborati in base all'aumento dei prezzi al consumo, e collegato alle specifiche posizioni di responsabilità concretamente assunte dai soggetti sui quali ricadono gli obblighi di sicurezza.

<sup>1</sup> Pubblicato nella Gazz. Uff. 5 agosto 2009, n. 180, S.O.

La pena esclusiva dell'arresto è contemplata, diversamente da quanto in precedenza previsto, solo in due casi:

- in ipotesi particolari di omessa effettuazione ed elaborazione della valutazione dei rischi; per la precisione quando l'omissione interviene:
  - a) nelle aziende in cui l'art. 31 D.Lgs 81/08 prevede l'obbligo del SPP;
  - b) nelle aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto;
  - c) per le attività disciplinate dal Titolo IV ("Cantieri temporanei o mobili") caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno;
- per la mancata ottemperanza al provvedimento di sospensione nelle ipotesi di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

### Procedure di estinzione degli illeciti

Con il Decreto correttivo si amplia l'utilizzo di procedure di estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi a seguito di regolarizzazione da parte del soggetto inadempiente.

Si è intervenuti, in particolare, sul testo degli artt. 301 e 302 del D.Lgs. 81/08, con l'inserimento del nuovo art. 301-bis e l'abrogazione dell'art. 303.

Vediamo quale esito ne scaturisce.

Agli artt. 301 e 302 erano contemplate, nel testo previgente, a fronte di specifiche condotte dell'imputato, due procedure di beneficio, a seconda del tipo di sanzione penale prevista per l'illecito.

**L'art. 301** disponeva che a fronte degli illeciti

contravvenzionali in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro, previsti dal Testo Unico e da altre disposizioni legislative, per le quali sia contemplata, come è in larga parte, la sanzione alternativa dell'arresto o dell'ammenda, si applicasse quanto contemplato agli artt. 20 e seguenti del D.Lgs. 19 dicembre 1994 n. 758.



Giova ricordare la procedura ivi prevista.

All'accertamento della violazione, l'organo di vigilanza, nelle funzioni di polizia giudiziaria, emette un verbale di prescrizione dando un termine entro il quale il contravventore dovrà adeguarsi. Contestualmente, è data comunicazione alla competente Procura della Repubblica, ma il procedimento penale rimarrà sospeso fin visto l'esito dell'*iter* di verifica e pagamento della sanzione.

Qualora alla scadenza del termine il contravventore abbia ottemperato alle prescrizioni impartite, sarà emesso un nuovo verbale di ammissione al pagamento di una sanzione amministrativa, pari ad un quarto del massimo della sanzione prevista per la violazione accertata.

Il contravventore dovrà provvedere al pagamento nei successivi trenta giorni e trasmettere la relativa attestazione all'organo di vigilanza che a sua volta, comunicherà la regolarizzazione alla Procura della Repubblica che, a fronte dei debiti accertamenti, richiederà l'archiviazione del procedimento per estinzione della contravvenzione.

La procedura qui prevista, è bene ripeterlo, non è praticabile quando la sanzione prevista è la sola pena dell'arresto, ipotesi nella quale interviene quanto contemplato all'art. 302.

Il Decreto correttivo ha esteso questa specifi-

ca procedura anche alle violazioni punite con la sola ammenda, così ampliando di molto il campo di applicazione della definizione alternativa.

Un analogo istituto viene introdotto (**art. 301-bis**) per le violazioni punite con sanzione pecuniaria amministrativa (quindi non penale), con la chiara finalità di puntare alla effettività della reazione punitiva, mediante ripristino delle condizioni di legalità.

**Art. 302** – Altra ancora è la procedura di definizione sanzionatoria più favorevole, relativa agli illeciti puniti con la sola pena dell'arresto, a fronte di una condotta positiva di cessazione – *post factum* – della situazione antiggiuridica.

In particolare, secondo la disciplina originaria del Testo Unico, qualora entro la conclusione del giudizio di primo grado, fosse stata provata l'eliminazione di tutte le irregolarità, le fonti di rischio e le eventuali conseguenze dannose del reato, era previsto che il giudice potesse sostituire all'arresto una sanzione pecuniaria (ammenda), da determinarsi in misura comunque non inferiore a 8.000 euro e non superiore a 24.000 euro.

A seguito di tale definizione, il reato si considerava estinto con cessazione di ogni effetto penale della condanna, decorsi tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza senza che l'imputato avesse commesso ulteriori reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ovvero di omicidio o lesioni colpose per violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

La definizione sanzionatoria più favorevole era, tuttavia, preclusa qualora l'illecito penale fosse causalmente legato ad un infortunio sul lavoro, ovvero quando l'imputato avesse già riportato condanna definitiva, per illeciti nella stessa

materia, ovvero per i reati di omicidio o lesioni colpose conseguenti a violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro.



Il vantaggio della procedura è evidente non solo – in linea teorica - nella minore gravità della pena pecuniaria rispetto alla sanzione detentiva, ma anche – in pratica - nella possibilità, in ipotesi di condanna - di conservare intatto l'accesso al beneficio della sospensione condizionale delle pene detentive (art. 163 cod. pen.).

Quali le modifiche apportate a questa definizione alternativa ?

*In primis*, la determinazione della sanzione: non più la sostituzione dell'arresto con una pena pecuniaria da 8.000 a 24.000 ma un ragguglio della pena detentiva secondo i criteri dell'art. 135 del codice penale<sup>2</sup>, con un ammontare minimo inderogabile di 2.000 euro.

Inoltre, non è più richiesta, quale condizione per accedere alla definizione alternativa, l'eliminazione delle "irregolarità" (ferme le "fonti di rischio" e le "conseguenze dannose" dell'illecito). Il che costituisce un obiettivo alleggerimento degli obblighi dell'imputato.

Ancora. Nel testo previgente era sufficiente avere già riportato una condanna definitiva, non necessariamente per omicidio o lesioni colpose ma anche solo per violazione delle norme antinfortunistiche, per non essere ammessi alla procedura. Oggi il limite è non aver riportato condanna definitiva per omicidio colposo o lesioni colpose con prognosi superiore ai 40 giorni.

<sup>2</sup> Art. 135. Ragguglio fra pene pecuniarie e pene detentive. Quando, per qualsiasi effetto giuridico, si deve eseguire un ragguglio fra pene pecuniarie e pene detentive, il computo ha luogo calcolando euro 250, o frazione di euro 250, di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva.

## COMPENSAZIONI IVA

Nuove modalità per compensare i crediti IVA (D.L. 1° luglio 2009 n.° 78 art. 10 L. 3/08/09 n.° 102). L'art. 10 del D.L. sopra citato (manovra d'estate) ha modificato le regole sulle compensazioni IVA nell'intento:

1. rendere più vigoroso il sistema delle compensazioni per contrastare l'evasione
2. incrementare la liquidità delle imprese, innalzando la soglia massima del rimborso da 516.456,90 € a 700.000,00 €

L'art. 10 prevede quindi:

- A. per crediti IVA annuali fino a 10.000,00 € la compensazione può essere effettuata dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello per il quale deve essere presentata la dichiarazione nella quale essi risultano
- B. per crediti IVA superiori a 10.000,00 €, l'eccedenza oltre tale importo potrà essere portata in compensazione a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui risulta.

Facciamo 2 esempi:

### IVA anno 2010

IVA a debito € 16.000,00

IVA detraibile € 24.000,00

Credito IVA al 31/12/2010, € 8.000,00

Il contribuente potrà utilizzare tale credito in tutto o in parte nel primo modello F24 a partire dal 01/01/2011

### IVA anno 2010

IVA a debito € 16.000,00

IVA detraibile € 30.000,00

Credito IVA al 31/12/2010 € 14.000,00

Entrando il 2° esempio nelle nuove regole, il contribuente potrà:

- utilizzare il credito fino a 10.000,00 € con il primo F24 a partire dal 01/01/2011
- i restanti 4.000,00 € potranno essere utilizzati con il modello F24 dal giorno 16/10/2011 se la scadenza della presentazione della denuncia IVA 2010 fosse al 30/09/2011.

Le nuove disposizioni si applicano a partire dal 01/01/2010.

Per i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti IVA superiori a 15.000,00 €, la dichiarazione IVA deve essere vista per

conformità dei dati esposti da un soggetto abilitato il quale ne risponderà nei confronti dell'erario sia civilmente che penalmente.

Inoltre il legislatore ha previsto:

- Il volume d'affari per l'esonero dall'obbligo della comunicazione dei dati IVA (persone fisiche) sia pari o inferiore a 25.000,00 €.
- L'esonero della comunicazione dei dati IVA per quei contribuenti che presentino la dichiarazione annuale ai fini IVA entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello a cui si riferiscono gli elementi indicati.

Per coordinare la nuova disciplina sulle compensazioni con la dichiarazione annuale IVA, il legislatore ha previsto anche che i contribuenti obbligati alla presentazione della dichiarazione UNICO possono non comprendere nella stessa la dichiarazione annuale IVA nell'ipotesi in cui il credito da questa risultante venga utilizzato in compensazione ovvero richiesto a rimborso.

## L'ESONERO DEL PAGAMENTO DELL'IRAP

L'irap per espressa volontà del legislatore, non è dovuta dai soggetti (persone fisiche) che a partire dall'01/01/2008 abbiano scelto o optato per il regime dei minimi.

Per gli altri soggetti con attività di lavoro autonomo (professionisti) la Corte di Cassazione con sentenza del 2007 e del 2008 ha affermato che tale tributo è dovuto solo quando l'attività viene svolta con l'impiego di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile.

La circolare dell'Agenzia delle Entrate n.° 45/E/2008 andava di parere diverso, nel senso che l'esclusione dell'IRAP per i professionisti andrà verificata caso per caso onde stabilire con certezza non solo l'elemento organizzativo ma anche l'apporto nello studio di lavoro dipendente o di collaboratori stabili, caso questo che secondo l'Agenzia delle Entrate assoggetterebbe automaticamente il risultato netto dello studio al tributo.

Contro tale interpretazione restrittiva si sono opposte varie categorie professionali, nella speranza di superare tale ostacolo. Siamo in attesa di nuove disposizioni.

# POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

## ADEMPIMENTI LEGISLATIVI

Entro il 29-11-2009 scade il termine entro il quale deve essere comunicato l'indirizzo PEC al Collegio.

Il DL 29-11-2008, n. 185 “misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale”, convertito in legge 28-01-2009, n. 2, all'art. 16, comma 7, recita: **“i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini e collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco consultabile in via telematica i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata”**.

Il Collegio adempirà all'obbligo di pubblicare l'elenco con i dati identificativi degli iscritti (cognome, nome, data e numero di iscrizione all'Albo e indirizzo PEC), in caso di mancata comunicazione dell'indirizzo PEC sarà riportata la dicitura “non comunicato”.

## VALENZA LEGALE

Si ricorda che una e-mail spedita con la PEC ha la valenza legale di una raccomandata postale con avviso di ricevuta e che le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di istituire una casella di PEC ed accettare le istanze pervenute con detto sistema.

## COME OTTENERE LA PEC

Ai sensi del DPCM 6 maggio 2009, “al cittadino che ne fa richiesta la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, direttamente o tramite l'affidatario del servizio, assegna un indirizzo di PEC” (art. 2, comma 1). L'attivazione della PEC e le comunicazioni che tran-

sitano per la predetta casella di PEC sono senza oneri per il cittadino. (art.2, comma 3).

All'art. 9, comma 1, “i pubblici dipendenti, all'atto dell'assegnazione di una casella di PEC da parte dell'amministrazione di appartenenza, possono optare per l'utilizzo della stessa ai fini di cui all'art. 16bis, comma 6, del DL 29-11-2008, n. 185” (testo modificato con la legge di conversione 28-11-2009, n. 2).

Per i periti industriali, il CNPI e l'EPPI, come da precedente comunicazione, hanno messo a disposizione gratuitamente una casella di PEC per tutti gli iscritti, così strutturare:

- per gli iscritti all'EPPI
  - [nome.cognome@pec.epi.it](mailto:nome.cognome@pec.epi.it)
- per gli iscritti al Collegio, ma non iscritti all'EPPI
  - [nome.cognome@perind.it](mailto:nome.cognome@perind.it)

L'attivazione della PEC, per tutti gli iscritti, avviene dall'area Iscritti online sul sito [www.epi.it](http://www.epi.it)

Un presupposto per la richiesta dell'attivazione dell'indirizzo PEC è che l'iscritto al Collegio sia in regola con la modulistica di qualificazione nei confronti dell'EPPI. Qualora non risultasse in regola dovrà preventivamente qualificarsi compilando on-line la modulistica (EPPI 01, EPPI 04 ALBO, EPPI 05). Gli iscritti che non vorranno usufruire dell'opportunità offerta da CNPI-EPPI possono continuare ad utilizzare la loro PEC istituita o che istituiranno con qualsiasi società specializzata nel settore.

La PEC fornita da CNPI-EPPI potrà essere utilizzata dagli iscritti per comunicazioni verso terzi senza alcuna limitazione

## RAPPORTI ISCRITTI COLLEGIO

Al nostro collegio è stato assegnato l'indirizzo PEC: [collegioditorinoastialessandria@pec.cnpi.it](mailto:collegioditorinoastialessandria@pec.cnpi.it);

resta, comunque, attivo l'indirizzo di “posta ordinaria” [colpito@colpito.it](mailto:colpito@colpito.it)

Al fine di rendere più veloci le comunicazioni e la riduzione dei costi, prossimamente, il Collegio si av-

varrà sempre più dei sistemi informatici, fino all'eliminazione di qualsiasi comunicazione in forma cartacea (come già in essere in altri Ordini e Collegi); in ogni caso le informazioni di carattere generale continueranno ad essere pubblicate sul sito [www.colpito.it](http://www.colpito.it) e tutte le altre informazioni e deliberazioni affisse, e da chiunque consultabili, presso la segreteria nell'orario di apertura al pubblico. Le comunicazioni riservate personali saranno inviate ai singoli iscritti a mezzo PEC.

## SCHEMA DI FUNZIONAMENTO PEC

Il mittente (utente A) invia un messaggio (1) al destinatario (utente B) attraverso il server di Posta Elettronica Certificata del suo gestore (punto di accesso), previa verifica delle credenziali di accesso.

Il gestore provvede a inviare (2) nella casella del mittente (mail box utente A) una ricevuta di accettazione o di non accettazione, sulla base dei controlli formali effettuati sul messaggio pervenuto.

Le ricevute riportano la data e l'ora dell'evento, l'oggetto del messaggio e i dati del mittente e del destinatario e l'eventuale causa di non accettazione.

Il messaggio originale viene posto all'interno di un'altra busta (messaggio di trasporto) firmato digitalmente dal gestore del mittente e inviato (3) al gestore del destinatario (punto di ricezione).

Il punto di ricezione effettua il controllo della firma del gestore del mittente e verifica la validità del messaggio, in caso di esito positivo provvede a inviare (4) al server del gestore mittente una ricevuta di presa in carico del messaggio e

invia il messaggio originale al punto di consegna.


Il punto di consegna rende disponibile (5) il messaggio nella casella del destinatario (mail box utente B), a questo punto il destinatario (utente B) è in grado di leggere (8) il messaggio di Posta Elettronica Certificata.

Il punto di consegna invia (6) al gestore del mittente (utente A) una ricevuta di avvenuta consegna.

Il gestore del mittente rende disponibile (7) la ricevuta di avvenuta consegna nella casella del mittente (utente A).

Nel caso in cui il messaggio dell'utente A sia inviato contemporaneamente a più destinatari (utenti B, C, ecc.) di Posta Elettronica Certificata, al mittente (utente A) sarà recapitata una sola ricevuta di accettazione e tante ricevute di avvenuta consegna, o di non avvenuta consegna, quanti sono i destinatari.

Se, invece, il messaggio è stato inviato a uno o più destinatari di "posta ordinaria" (non certificata), il messaggio non avrà valenza legale, non saranno generate le ricevute di avvenuta consegna ma solo la ricevuta di accettazione nella quale sarà evidenziato che il destinatario/i sono "posta ordinaria".



## The future. Illuminated.

Risulterebbe impossibile parlare del Lightfair senza citare New York City o meglio Manhattan, cuore pulsante della metropoli statunitense.

Nel suo libro "Niente di vero tranne gli occhi" Giorgio Faletti scrive in proposito:

"... , nel buio giallastro di mille luci e di mille neon ci sarà ancora quella follia incomprensibile che chiamano New York, la città che tutti dicono di detestare e che tutti continuano ostinatamente a percorrere con l'unico scopo di capire quanto l'amano".

E la parte nobile della "grande mela" non ha neanche bisogno di indossare lo smoking per adattarsi all'atmosfera del Lightfair e risultare sempre assolutamente impeccabile!

Negli USA la definiscono la più grande fiera annuale di illuminazione architeturale e commerciale del mondo e l'LFI edizione 2009, che celebrava i suoi primi 20 anni, ha rispettato i pronostici e confermato le attese della vigilia.



Volendo sintetizzare in poche righe le novità di questa edizione, credo sia utile confrontare lo slogan di un noto produttore statunitense (il cui nome inizia per G ... ed è una sigla di due lettere: GE) che solo pochi anni fa era "IMAGINATION AT WORK" oggi è diventato "ECOIMAGINATION" a voler significare come anche negli USA i temi della luce legati alle problematiche ambientali inizino ad essere parte rilevante nel sentire dell'illuminazione.



Marco Palandella

La politica energetica degli Stati Uniti negli ultimi cento anni è stata basata sul principio del petrolio a basso prezzo e su di un sistema che non prendeva in alcuna considerazione il rischio di cambiamenti climatici.

Il nuovo Presidente Barack Obama è arrivato alla Casa Bianca con l'impegno e l'obiettivo di un cambio di rotta significativo ed anche se ci vorrà tempo, molti sono convinti che l'America sia pronta per questo cambio.

Nello Stato della California, ad esempio, il Governo ha varato norme particolarmente restrittive riguardo i criteri sia di progettazione sia di gestione della pubblica illuminazione.

Ultimo in cronaca ma non ultimo in fatto di importanza, il Governo centrale ha previsto significative agevolazioni fiscali per chi sceglie impianti di illuminazione ecosostenibili.

Quindi... la sola immaginazione non basta più!

Tornando alla cronaca della fiera, gli organizzatori hanno stimato 22.000 presenze con un incremento rispetto alla passata edizione, visitatori da 70 paesi, 475 espositori in rappresentanza di diversi paesi nel mondo. I lavori presso il Jacob K. Javits Convention Center si aprono domenica 3 ma la Trade Show & Conference inizia solo martedì 5.

## **CONCORSI INTERNAZIONALI**

L'occasione di LFI è anche dedicata alla premiazione dei concorsi quali: il 2008 GE Edison Award ed i concorsi internazionali di IESNA (Illuminating Engineering Society of North America), IALD (International Association of Lighting Designer) ed il LFI Innovation Design Award.

Interessanti occasioni per conoscere meglio i lavori dei colleghi che da tutto il mondo partecipano e valutare lo stato dell'arte nella progettazione della luce.

Ripercorro le note scritte durante gli spostamenti da e per LFI sull'efficientissimo bus messo a disposizione dall'organizzazione e non posso fare a meno di ripensare a tutte le persone che ho incontrato e con cui ho condiviso questa esperienza "made in the USA".

## **CONFERENZE, SEMINARI E WORKSHOP**

Entrando nel vivo della manifestazione, sono convinto rivestano una particolare rilevanza i seminari ed i workshop che fanno da cornice all'esposizione fieristica vera e propria.

I temi trattati spaziavano da argomenti di stretta attualità come ad esempio progetti recentissimi ad argomenti squisitamente tecnici inerenti le innovazioni tecnologiche nel campo

dell'illuminotecnica nonché aspetti della luce legati alle antiche civiltà del passato.

I corsi ed i seminari sono suddivisi su 3 livelli in base al tipo di approfondimento e spaziavano dai 2-day courses, quindi corsi full immersion di due giorni ai workshop anch'essi di due giorni, ai master di 3 ore per concludere con numerosi seminari di 90 minuti.

Diversi seminari erano incentrati sugli effetti della luce sulla salute umana e sulla luce colorata anch'essa in rapporto alla salute.

I relatori provenivano da ogni parte del mondo ed in questa edizione numerosi anche dall'Europa.

In ogni caso ed a prescindere dall'argomento trattato le conferenze hanno ricevuto un consenso pressoché unanime.

Del Trade Show, ho annotato quelle che a mio avviso possono definirsi, in gergo sportivo, le highlights dell'edizione 2009.

## **LEDs, ANCORA LEDs, SEMPRE PIU' LEDs!**

Confermando quanto già da qualche anno stiamo vivendo in campo tecnologico spadroneggia la diffusione e lo sviluppo della tecnologia a LEDs.

Moltissimi produttori hanno presentato interessanti novità ed applicazioni proprio in questo settore, sia per interni e sia per esterni.

Le potenzialità di questa tecnologia sono veramente enormi.

Si ritiene infatti che la luce allo stato solido, i LEDs, rappresentino l'innovazione più significativa nel panorama della luce, sin dalla primissima produzione di energia elettrica.

Grazie alle sue caratteristiche tecniche ed estetiche consente una elevata libertà di progettazione in termini di uso del colore e di ef-



fetti dinamici nonché di facile inserimento architettonico date le dimensioni spesso ridottissime.

I LED di ultima generazione vantano una durata di vita utile elevatissima fino a 50.000 h (circa 25 anni) al 70 % del loro flusso iniziale, inoltre offrono un rendimento energetico superiore rispetto a molte altre sorgenti luminose.

Naturalmente la crisi economica estesa, come sappiamo, a livello mondiale ha influito abbassando il tono della fiera, molti espositori hanno dovuto drasticamente ridurre il budget di denaro destinato ai loro stand.

In questo panorama il colosso internazionale di Philips Lighting con le sue recenti prestigiose acquisizioni (tra cui Color Kinetics) è risultato di gran lunga il big della fiera.

Strabiliante la proposta di un leader nella produzione di Led, CREE ha presentato una PAR38 con riflettore che grazie alla nuova tecnologia TRUE WHITE® garantisce una resa cromatica (Cri) di 92 ed una stabile temperatura di colore di 2700 K.

La lampada nasce per sostituire con i suoi 12 W di consumo le alogene PAR 38 da 50 e 90 W (UL standard) largamente utilizzate nell'illumina-

zione degli spazi commerciali, garantendo una vita utile di 50.000 h ed una efficienza di 48 lm/W.

Curiosando con attenzione tra gli stand della fiera risuona chiaro l'avvertimento di non lasciarsi travolgere dall'onda dei "Leds a tutti i costi", non solo la qualità della luce dipende da quella della sorgente ma la effettiva durata dell'apparecchio è legata anche all'elettronica ausiliaria.. quindi? Affidarsi solo a produttori seri e garantiti!

Nel mondo assolutamente non in via di smaltimento delle lampade ad alogenuri metallici, Venture Lighting® propone una innovativa Natural White®, con temperatura di colore di 5000 K, resa cromatica superiore a 90 ed una stupefacente spettrometria effettivamente simile a quella della luce diurna.

Proprio questo eccellente produttore di sorgenti, riallacciandomi a quanto affermato poco sopra, grazie ad un provocatorio volantino illustrativo ha posto la domanda: "cosa è realmente ecologico" comparando una sua lampada a scarica da 875 W con gli 800 Leds necessari ad illuminare la medesima area con livelli di illuminamento comparabili.



<b>Lampada a scarica 875 W</b>	<b>Leds allo stato dell'arte</b>
925 W di consumo dell'apparecchio	1.028 W di consumo dei 4 apparecchi
100.000 lumens iniziali	80.000 lumens iniziali
108 lm/W del sistema	78 lm/W del sistema
568 \$ costo iniziale	14.860 \$ costo iniziale
460 \$ costo per interventi di sostituzione lampade, accenditori, ecc... in 12 anni	0 \$ costo per interventi di sostituzione lampade, accenditori, ecc... in 12 anni
1.028 \$ costo totale	14.860 \$ costo totale

Quindi qual è la soluzione più vantaggiosa?

## **EUROPA E AMERICA**

Moltissimi produttori statunitensi si affacciano appena e timidamente sul mercato europeo. Analogamente gli europei, fatto salvo per i grandi gruppi, hanno deciso di non partecipare al LFI 2009.

Mi permetto di notare come l'approccio nei confronti del design degli apparecchi di illuminazione sia abbastanza differente dagli standard europei.

In particolare nel cosiddetto settore dell'illuminazione decorativa, la qualità estetica dei manufatti in ben pochi casi mi è parsa paragonabile agli standard con cui sono abituato ad operare.

Tuttavia i colleghi statunitensi, cui ho fatto notare quanto sopra, mi dicono di basare le proprie scelte quasi unicamente in base caratteristiche squisitamente tecniche rispetto all'estetica dei prodotti (ovvero rivolgersi a produttori Europei!! ndr).

In questa edizione e con mia piacevole sorpresa, sono stati presentati numerosi prodotti ed accessori finalizzati al contenimento dei consumi di energia.

## **UN'ALTRA RICORRENZA!**

Quarant'anni or sono un gruppo di pionieri della progettazione della luce si riunì al ristorante Sardi di New York, per discutere lo stato dell'arte del lighting design architettonico. Da quell'incontro ebbe i natali l'International Association of Lighting Designer (IALD).

I convenuti credevano che per far crescere e sopravvivere la comunità di Lighting Designers, questi ultimi dovessero essere assolutamente indipendenti da produttori e distributori di illuminazione con il fine di dimostrare alla propria clientela la grande professionalità ed il rispetto di un codice etico.

Sono trascorsi quarant'anni ma nell'Ottobre del corrente anno a Berlino si riunirà la seconda Convention Mondiale dei Lighting Designer (PLDC 2009).

Concludendo, arriverci a Las Vegas per il LFI 2010!

## Canne fumarie in materiale plastico termoindurente

La circolare n. 0004853 emanata il 18 maggio 2009 dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco in materia di rivestimenti interni di camini/canne fumarie con materiale plastico (resine furaniche/termoindurenti) ha finalmente chiarito la non conformità di questi prodotti in base alla direttiva 89/106/CEE.

Si evidenzia che nessuna norma armonizzata permette al momento l'immissione di tali prodotti sul mercato anzi l'unica norma disponibile, la EN 14471:2005, esclude esplicitamente tali materiali. Il problema principale però sorge per l'impiego di tali materiali in quanto il Decreto Legislativo 4 aprile 2006 n. 152 prevede che, per gli impianti di potenza superiore a 35 kW, i canali da fumo ed i camini debbano essere realizzati con prodotti marcati CE e adeguatamente distanziati da materiali combustibili o facilmente infiammabili.

La circolare lascia al competente Ministero dello Sviluppo Economico un parere sul possibile utilizzo per gli impianti con potenza inferiore a 35kW dandone comunque un parere negativo, ma l'uso in questi anni di tali prodotti è per la quasi totalità rivolto al risanamento di canne fumerie esistenti di impianti con potenzialità superiore ai 35 kw e le varie Dichiarazioni di Conformità rilasciate fino ad ora ne dovranno per forza tenere conto.

### D.P.R. 2 aprile 2009 n. 59

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 132 del 10.06.2009 è stata pubblicato il D.P.R. n.59/09 che finalmente attua l'art. 4 comma 1 lettere a) e B) del decreto legislativo n. 192/05 sul rendimento energetico.



Enrico Fanciotto

Vengono indicate le norme UNI/TS 11300 e le loro successive modifiche per definire le metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici e degli impianti. Le parti della norma ad oggi disponibili riguardano la determinazione del fabbisogno di energia termica dell'edificio per la climatizzazione estiva ed invernale e la determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria.

Nel caso di edifici di nuova costruzione e per le ristrutturazioni di edifici esistenti si deve procedere, in sede progettuale, alla determinazione:

- dell'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale (E<sub>Pi</sub>), verificando che deve risultare inferiore ai valori limite indicati al punto 1 dell'allegato C del D.Lgs. 192/05 che risultano:

### valori applicabili dal 01.01.2008 fino al 31.12.2009

<b>EDIFICI RESIDENZIALI DELLA CLASSE E1</b> (classificazione art. 3, DPR n. 412/93), ESCLUSI COLLEGI, CONVENTI, CASE DI PENA E CASERME										
<i>Valori limite dell'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale, espresso in kWh/m<sup>2</sup> anno</i>										
Rapporto di forma dell'edificio S/V	<b>ZONA CLIMATICA</b>									
	A	B		C		D		E		F
	fino a 600 GG	a 601 GG	a 900 GG	a 901 GG	a 1400 GG	a 1401 GG	a 2100 GG	a 2101 GG	a 3000 GG	oltre 3000 GG
≤ 0,2	<b>9,5</b>	<b>9,5</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>37</b>	<b>37</b>	<b>52</b>	<b>52</b>
≥ 0,9	<b>41</b>	<b>41</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>78</b>	<b>78</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>133</b>	<b>133</b>

<b>TUTTI GLI ALTRI EDIFICI</b>										
<i>Valori limite dell'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale, espresso in kWh/m<sup>3</sup> anno</i>										
<b>Rapporto di forma dell'edificio</b>	<b>ZONA CLIMATICA</b>									
	A	B		C		D		E		F
	fino a 600 GG	a 601 GG	a 900 GG	a 901 GG	a 1400 GG	a 1401 GG	a 2100 GG	a 2101 GG	a 3000 GG	oltre 3000 GG
S/V										
≤ 0,2	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>	<b>4,5</b>	<b>4,5</b>	<b>6,5</b>	<b>6,5</b>	<b>10,5</b>	<b>10,5</b>	<b>14,5</b>	<b>14,5</b>
≥ 0,9	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>36</b>	<b>316</b>

**valori applicabili dall'1.1.2010**

<b>EDIFICI RESIDENZIALI DELLA CLASSE E1</b> (classificazione art. 3, DPR n. 412/93), ESCLUSI COLLEGI, CONVENTI, CASE DI PENA E CASERME										
<i>Valori limite dell'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale, espresso in kWh/m<sup>2</sup> anno</i>										
<b>Rapporto di forma dell'edificio</b>	<b>ZONA CLIMATICA</b>									
	A	B		C		D		E		F
	fino a 600 GG	a 601 GG	a 900 GG	a 901 GG	a 1400 GG	a 1401 GG	a 2100 GG	a 2101 GG	a 3000 GG	oltre 3000 GG
S/V										
≤ 0,2	<b>8,5</b>	<b>8,5</b>	<b>12,8</b>	<b>12,8</b>	<b>21,3</b>	<b>21,3</b>	<b>34</b>	<b>34</b>	<b>46,8</b>	<b>46,8</b>
≥ 0,9	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>48</b>	<b>48</b>	<b>68</b>	<b>68</b>	<b>88</b>	<b>88</b>	<b>116</b>	<b>116</b>

<b>TUTTI GLI ALTRI EDIFICI</b>										
<i>Valori limite dell'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale, espresso in kWh/m<sup>3</sup> anno</i>										
<b>Rapporto di forma dell'edificio</b>	<b>ZONA CLIMATICA</b>									
	A	B		C		D		E		F
	fino a 600 GG	a 601 GG	a 900 GG	a 901 GG	a 1400 GG	a 1401 GG	a 2100 GG	a 2101 GG	a 3000 GG	oltre 3000 GG
S/V										
≤ 0,2	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3,6</b>	<b>3,6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>9,6</b>	<b>9,6</b>	<b>12,7</b>	<b>12,7</b>
≥ 0,9	<b>8,2</b>	<b>8,2</b>	<b>12,8</b>	<b>12,8</b>	<b>17,3</b>	<b>17,3</b>	<b>22,5</b>	<b>22,5</b>	<b>31</b>	<b>31</b>

- della prestazione energetica per il raffrescamento estivo dell'involucro edilizio (Epe, invol), verificando che non superi:

**per gli edifici residenziali classificati E1:**

- 40 kWh/m<sup>2</sup> anno nelle zone climatiche A e B
- 30 kWh/m<sup>2</sup> anno nelle zone climatiche C, D, E, F;

**per tutti gli altri edifici**

- 14 kWh/m<sup>3</sup> anno nelle zone climatiche A e B
  - 10 kWh/m<sup>3</sup> anno nelle zone climatiche C, D, E, F.
- E' fatto obbligo di verificare che i valori di trasmittanza termica delle parti oggetto di intervento non su-

perino i valori delle relative tabelle contenute nell'allegato C al D.Lgs. 192/05 e bisogna verificare l'assenza di condensazioni superficiali e che le condensazioni interstiziali delle pareti opache siano limitate alla quantità rievaporabile.

Si deve provvedere, in caso di nuova installazione, ristrutturazione dell'impianto termico o sostituzione del generatore di calore al calcolo del rendimento globale medio stagionale e che questo superi il valore minimo fissato dall'Allegato C del D.Lgs. 192/05. Per impianti con potenze nominali superiori o uguali a 100 kW è obbligatorio allegare, alla relazione tecnica, una diagnosi energetica che indichi possibi-

li interventi di risparmio energetico per migliorare la classe di appartenenza dell'edificio con specificato costi e ammortamenti che si devono affrontare.

Nel caso di mera sostituzione del generatore di calore, tale disposizione viene ritenuta soddisfatta qualora coesistano le condizioni di rendimento, regolazione e distribuzione. Nel caso di sostituzione di generatori con potenza inferiore a 35 kW viene demandata alle singole autorità locali la valutazione di richiedere la presentazione della relazione tecnica o limitarsi alla presentazione della dichiarazione di conformità.

Nel caso di edifici con un rapporto tra la superficie trasparente complessiva dell'edificio e la sua su-

perficie utile inferiore a 0,18 si può omettere il calcolo del fabbisogno annuo di energia primaria rispettando le seguenti prescrizioni impiantistiche:

- installare generatori con rendimento termico utile a pieno carico maggiore o uguale a 90+ log Pn per le zone climatiche A, B e C e del 93+ log Pn per le zone climatiche D, E e F o pompe di calore con rendimenti utili maggiori o uguali a 90 + 3 log Pn
- temperatura del fluido termoconvettore di progetto non superiore a 60°
- installare termoregolazione climatica e regolazioni per ogni singolo ambiente

*(fine prima parte)*

### Elenco delle principali Norme UNI emanate:

<b>Aprile 2009</b>	
<b>UNI EN 14710-1:2009</b>	Pompe antincendio - Pompe centrifughe antincendio senza sistema di adescamento Parte 1: Classificazione, requisiti generali e di sicurezza
<b>UNI EN 14710-2:2009</b>	Pompe antincendio - Pompe centrifughe antincendio senza sistema di adescamento Parte 2: Verifica dei requisiti generali e di sicurezza
<b>UNI/TR 11328-1:2009</b>	Energia solare - Calcolo degli apporti per applicazioni in edilizia - Parte 1: Valutazione dell'energia raggiante ricevuta
<b>UNI CEN/TR 15276-1:2009</b>	Installazioni fisse antincendio - Sistemi estinguenti ad aerosol condensato - Parte 1: Requisiti e metodi di prova per componenti
<b>UNI CEN/TR 15276-2:2009</b>	Installazioni fisse antincendio - Sistemi estinguenti ad aerosol condensato - Parte 2: Progettazione, installazione e manutenzione
<b>Maggio 2009</b>	
<b>UNI EN 419-1:2009</b>	Apparecchi di riscaldamento a gas sopraelevati, a irraggiamento luminoso, per uso non domestico - Parte 1: Sicurezza
<b>UNI EN 1264-2:2009</b>	Sistemi radianti alimentati ad acqua per il riscaldamento e il raffrescamento integrati nelle strutture - Parte 2: Riscaldamento a pavimento: metodi per la determinazione della potenza termica mediante metodi di calcolo e prove
<b>UNI EN 1264-5:2009</b>	Sistemi radianti alimentati ad acqua per il riscaldamento e il raffrescamento integrati nelle strutture - Parte 5: Superfici per il riscaldamento e il raffrescamento integrate nei pavimenti, nei soffitti e nelle pareti - Determinazione della potenza termica
<b>UNI EN 12845:2009</b>	Installazioni fisse antincendio - Sistemi automatici a sprinkler - Progettazione, installazione e manutenzione
<b>UNI EN 13384-2:2009</b>	Camini - Metodi di calcolo termico e fluido dinamico - Parte 2: Camini asserviti a più apparecchi di riscaldamento
<b>UNI EN ISO 15927-2:2009</b>	Prestazione termoigrometrica degli edifici - Calcolo e presentazione dei dati climatici - Parte 2: Dati orari per il carico di raffrescamento di progetto
<b>Giugno 2009</b>	
<b>UNI EN 334:2009</b>	Regolatori di pressione del gas per pressioni di entrata fino a 100 bar
<b>UNI EN 969:2009</b>	Tubi, raccordi e accessori di ghisa sferoidale e loro assemblaggi per condotte di gas - Prescrizioni e metodi di prova
<b>UNI EN 10208-1:2009</b>	Tubi di acciaio per condotte di fluidi combustibili - Condizioni tecniche di fornitura - Parte 1: Tubi della classe di prescrizione A
<b>UNI EN 10208-2:2009</b>	Tubi di acciaio per condotte di fluidi combustibili - Condizioni tecniche di fornitura - Parte 2: Tubi della classe di prescrizione B

## ➤ **Messa in sicurezza degli ascensori**

Il 1° settembre 2009 è entrato in vigore il Decreto del ministero dello Sviluppo economico relativo al "Miglioramento della sicurezza degli impianti ascensoristici anteriori alla direttiva 95/16/CE", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – serie generale - n. 189 del 17 agosto 2009.

Obiettivo del decreto è quello di adeguare il livello di sicurezza di tutti gli ascensori installati e posti in esercizio prima del 1999 attraverso interventi da attuarsi in modo selettivo in funzione della situazione di rischio riscontrata su ogni impianto, sulla base delle norme di buona tecnica più recenti.

Pertanto, il proprietario o il suo legale rappresentante deve richiedere e concordare una verifica straordinaria dell'impianto entro:

- il 1 settembre 2011 per gli ascensori installati prima del 15 novembre 1964
- il 1 settembre 2012 per gli ascensori installati prima del 24 ottobre 1979
- il 1 settembre 2013 per gli ascensori installati prima del 9 aprile 1991
- Il 1 settembre 2014 per gli ascensori installati prima del 24 giugno 1999

## ➤ **Certificazione energetica degli edifici**

Publicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – serie generale - n. 132 del 10 giugno il Decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59 "Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia".

Il provvedimento si applica all'edilizia pubblica e privata, e riguarda anche le ristrutturazioni di edifici esistenti.

Secondo quanto indicato nel decreto, per le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici si adottano le norme tecniche nazionali, definite nel contesto delle norme EN a supporto della direttiva 2002/91/CE, della serie UNI/TS 11300 e loro successive modificazioni (articolo 3).

Le specifiche tecniche UNI/TS in questione sono:

- Norma UNI/TS 11300-1:2008 "Prestazioni ener-

getiche degli edifici - Parte 1: Determinazione del fabbisogno di energia termica dell'edificio per la climatizzazione estiva ed invernale", che definisce le modalità per l'applicazione nazionale della UNI EN ISO 13790:2008 "Prestazione energetica degli



*Antonello Greco*

edifici - Calcolo del fabbisogno di energia per il riscaldamento e il raffrescamento" con riferimento al metodo mensile per il calcolo dei fabbisogni di energia termica per riscaldamento e per raffrescamento. È rivolta a tutte le possibili applicazioni previste dalla UNI EN ISO 13790: calcolo di progetto (design rating), valutazione energetica di edifici attraverso il calcolo in condizioni standard (asset rating) o in particolari condizioni climatiche e d'esercizio (tailored rating);

- Norma UNI/TS 11300 -2:2008 "Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 2: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria". Essa fornisce dati e metodi per la determinazione: del fabbisogno di energia utile per acqua calda sanitaria; dei rendimenti e dei fabbisogni di energia elettrica degli ausiliari dei sistemi di riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria; dei fabbisogni di energia primaria per la climatizzazione invernale e per la produzione dell'acqua calda sanitaria. Si applica a sistemi di nuova progettazione, ristrutturati o esistenti per il solo riscaldamento, misti o combinati per riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria, per sola produzione acqua calda per usi igienico-sanitari.

Ricordo, poi, che sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie Generale n. 158 del 10 luglio 2009 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 26 giugno 2009 che definisce le Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici.

Il documento assume un'importanza fondamentale per la certificazione energetica degli edifici, di ausi-

lio a Regioni e Province autonome sprovviste di propri strumenti di certificazione e per adeguare la normativa di quelle Regioni e Province che, invece, hanno già una propria normativa in materia.

### ➤ Nuove norme CEI

È stata recentemente pubblicata la Variante 2 alla Norma CEI 64-8 "...".

Le principali modifiche riguardano:

- l'inserimento di tre nuove definizioni relative agli impianti di messa a terra (...)
- l'aggiunta della Sezione 534 "Limitatori di sovratensione (SPD)"
- la modifica del capitolo 54 e delle sezioni 705 e 711
- l'abrogazione della sezione 707 della norma base in seguito alle modifiche al capitolo 54

Relativamente agli impianti utilizzatori in bassa tensione, si segnala la pubblicazione della prima edizione della Guida CEI 64-100/2 "Edilizia residenziale. Guida per la predisposizione delle infrastrutture per gli impianti elettrici, elettronici e per le comunicazioni. Parte 2: Unità immobiliari (appartamenti)", che fornisce le indicazioni principali e un metodo per progettare un'infrastruttura sottotraccia atta ad ospitare impianti elettrici, elettronici e per le comunicazioni, caratterizzata da un elevato livello di adattabilità per garantire una adeguata flessibilità degli impianti, tenendo conto delle mutevoli esigenze tecniche e dell'utenza della Unità Immobiliare.

La Guida si applica all'edilizia ad uso residenziale, con riferimento alle nuove costruzioni o alle ristrutturazioni radicali di edifici esistenti. L'unità immobiliare a cui si fa riferimento è l'appartamento, anche se i concetti di base possono essere estesi ad unità immobiliari di tipo differente.

La guida integra le informazioni rese disponibili con la pubblicazione della Guida CEI 64-100/1 "Edilizia residenziale. Guida per la predisposizione delle infrastrutture per gli impianti elettrici, elettronici e per le comunicazioni. Parte 1: Montanti degli edifici".

### ➤ Fonti rinnovabili

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea – serie L140/27 – del 27 giugno 2009, la Direttiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo e del Consi-

glio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.

In particolare la direttiva:

- stabilisce un quadro comune per la promozione dell'energia da fonti rinnovabili;
- fissa gli obiettivi nazionali obbligatori per la quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia e per la quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti;
- detta le norme relative ai trasferimenti statistici tra gli Stati membri, ai progetti comuni tra gli Stati membri e con i paesi terzi, alle garanzie di origine, alle procedure amministrative, all'informazione e alla formazione nonché all'accesso alla rete elettrica per l'energia da fonti rinnovabili;
- fissa criteri di sostenibilità per i biocarburanti e i bioliquidi.

Gli obiettivi nazionali generali per la quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale di energia nel 2020 sono riportati nell'Allegato I alla Direttiva.

### ➤ Impianti HBES

Pubblicata dal CEI – Comitato Elettrotecnico Italiana, la prima edizione della Guida CEI 205-14 "Guida alla progettazione, installazione e collaudo degli impianti HBES", nella quale sono definisce le regole per la gestione del processo di progettazione, installazione e collaudo degli impianti HBES, le informazioni e i documenti che i soggetti coinvolti devono scambiarsi e stabilisce una simbologia armonizzata per i componenti e gli impianti HBES, ovvero per:

- le Unità Immobiliari ad uso prevalentemente residenziale identificabili come appartamenti in condominio, abitazioni isolate, negozi, studi tecnici e commerciali;
- gli edifici multi-unità (grandi edifici del terziario residenziale/commerciale) costituiti da più Unità Immobiliari
- gli edifici NUOVI o ESISTENTI dell'una e/o dell'altra tipologia.

Le indicazioni presentate nella guida tecnica possono essere estese anche ai sistemi bus non normati dalla serie di Norme EN 50090.



Università degli Studi **Guglielmo Marconi**

TELEMATICA

Sede interregionale

[www.unimarconi.it](http://www.unimarconi.it)

## L'Università

L'Università degli Studi *Guglielmo Marconi* è una Università pubblica non statale riconosciuta dal Ministero dell'Università e della Ricerca.

I titoli accademici rilasciati dall'Università degli Studi *Guglielmo Marconi* hanno pieno valore legale alla stregua di qualsiasi università statale.

La sede centrale si trova a Roma in via Plinio n. 4

L'Università ha aperto sedi regionali in Lombardia (Milano), Campania (Napoli), Calabria (RC), Puglia (Trani), Sicilia (Palermo), Sardegna (Quartu Sant'Elena), Liguria, a **CASARZA LIGURE (Ge), Villa Sottanis, Via Annuti 36.**

## L'OFFERTA FORMATIVA

### Le Facoltà

#### - **Facoltà di Economia**

- Laurea in Scienze Economiche
- Laurea Magistrale in Scienze dell'Economia

#### - **Facoltà di Giurisprudenza**

- Laurea in Scienze dei Servizi Giuridici
- Laurea Magistrale in Scienze della Pubblica Amministrazione
- Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza

#### - **Facoltà di Lettere**

- Laurea in Lettere
- Laurea Magistrale in Filologia e Letterature Moderne
- Laurea Magistrale in Filologia e Letterature dell'Antichità
- Laurea Magistrale per la Comunicazione e la Cooperazione Internazionale

#### - **Facoltà di Scienze della Formazione**

- Laurea in Scienze dell'Educazione e della Formazione
- Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche
- Laurea Magistrale in Pedagogia
- Laurea Magistrale in Psicologia

#### - **Facoltà di Scienze Politiche**

- Laurea in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali
- Laurea in Servizio Sociale
- Laurea Magistrale in Scienze Politiche
- Laurea Magistrale in Programmazione e Gestione delle Politiche dei Servizi Sociali

### - **Facoltà di Scienze e Tecnologie applicate**

- Laurea in Scienze Geo-Cartografiche, Estimative ed Edilizie
- Laurea in Ingegneria Civile
- Laurea in Ingegneria Informatica
- Laurea in Ingegneria Industriale
- Laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie
- Laurea Magistrale in Ingegneria Civile
- Laurea Magistrale in Ingegneria industriale
- Laurea Magistrale in Ingegneria Energetica e Nucleare
- Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica
- Laurea Magistrale in pianificazione Territoriale, Urbanistica e Ambientale
- Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Agrarie

- **Numerosi Corsi post-diploma - di laurea- di Perfezionamento/ Master** in grado di rispondere alle esigenze più diversificate di formazione, qualificazione e riqualificazione, aggiornamento di neolaureati, professionisti e categorie professionali, imprenditori, aziende pubbliche e private

## LA METODOLOGIA DIDATTICA

L'Università degli Studi *Guglielmo Marconi* è organizzata secondo il modello della **Open University**, presente da molti anni nel panorama formativo universitario internazionale.

La **mission** dell'Università è quella di coniugare il rigore della preparazione con la flessibilità, l'efficacia e l'ottimizzazione dei processi di apprendimento: ciò si rende possibile attraverso l'attivazione di tutti i canali di comunicazione attualmente disponibili soprattutto nella forma a *distanza*, mediante la tecnologia telematica e multimediale.

Il punto di forza dell'Università Telematica è la **didattica a distanza**, mediante tecnologia telematica, appunto, multimediale, via web, fruibile, in base alle esigenze e le preferenze di ciascun studente attraverso p.c., televisore, palmare, cellulare, per cui lo studio è possibile in ogni luogo e in qualsiasi momento, con il non trascurabile vantaggio di non dover necessariamente optare tra lavoro e percorso accademico.

La piattaforma **VIRTUAL C@MPUS**, flessibile e personalizzabile, contiene l'intera offerta didattica dell'Università, permette a ciascun studente di accedere ai contenuti didattici e ai percorsi di apprendimento sulla base delle proprie esigenze e capacità ed è stata progettata in modo da consentire una reale semplicità di accesso ai corsi studio.

## ASSISTENZA TUTORIALE

Per ogni disciplina, lo studente riceve l'assistenza di un **Tutor**, esperto e competente, che lo segue nel percorso di studio e lo aiuta nella preparazione dell'esame. Già all'atto dell'iscrizione, lo studente riceve una mail di benvenuto da parte del tutor con richiesta di mettersi in contatto.

## ESAMI

Gli esami si svolgono in presenza, sia secondo la modalità orale che scritta.

La modalità scritta ha luogo esclusivamente nelle sedi periferiche dell'Ateneo con cadenza di norma bimestrale.

Lo svolgimento secondo la modalità scritta avviene contemporaneamente in tutte le sedi dell'Università.

Sostenuti con esito positivo tutti gli esami di profitto, in numero variabile a seconda del corso di laurea e dei CFU che possono essere riconosciuti sulla base della professionalità acquisita o di esami universitari precedentemente sostenuti, anche a distanza di anni, sulla base della normativa vigente, lo studente è ammesso alla discussione della tesi di Laurea, rappresentata da un elaborato originale preparato con la supervisione di almeno un docente del corso. La discussione della tesi di Laurea ha luogo unicamente nella sede centrale dell'Ateneo.

## IMMATRICOLAZIONE

Le iscrizioni sono possibili in qualsiasi periodo dell'anno.

La segreteria didattica segue l'intero percorso accademico di ciascun studente dall'immatricolazione fino al conseguimento della Laurea.

Secondo le modalità più congeniali (in presenza, via web, email ...) fornisce informazioni, modulistica, certificazioni, iscrizione agli esami, trasferimenti

## I CREDITI FORMATIVI

L'Università offre gratuitamente e in modo non impegnativo una **prevalutazione personalizzata di esami universitari precedentemente sostenuti (anche decaduti) e dei crediti formativi universitari (CFU), che in base alla normativa vigente in materia, vengono riconosciuti in forza della professionalità esercitata.** Sulla base di un recente orientamento ministeriale i Crediti Formativi riconoscibili a fronte di conoscenze e abilità professionali certificate, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario, potrebbero essere NON SUPERIORI A 30 (anziché 60, come ad oggi prevede la normativa). Per evitare di perdere l'ultima opportunità di ottenere un equo riconoscimento del proprio valore professionale incorrendo in una drastica riduzione dei CFU riconoscibili in forza della professionalità esercitata, consigliamo a quanti siano interessati a laurearsi con l'UNIVERSITÀ degli Studi G. MARCONI a provvedere quanto prima all'iscrizione.

**La nostra sede di CASARZA LIGURE è a disposizione per maggiori informazioni ed assistenza nelle pratiche di pre-valutazione e immatricolazione.**

Presso la sede universitaria di Casarza Ligure gli studenti possono sostenere tutti gli esami, ad esclusione della tesi di laurea, che si tengono con cadenza bimestrale.

La sede di Casarza Ligure può inoltre ospitare:

- attività di rinforzo didattico e tutoraggio nei confronti degli studenti che si stanno preparando agli esami
- convegni, conferenze, tavole rotonde, sia in presenza che in videoconferenza.

**CASARZA LIGURE (Ge), Villa Sottanis, V. Annuti 36 - +39 0851751064**

[l.depietri@unimarconi.it](mailto:l.depietri@unimarconi.it) - [liguria@unimarconi.it](mailto:liguria@unimarconi.it)

Il coordinatore della sede di Casarza Ligure  
Prof. Luigi DEPIETRI

# CERTIFICAZIONE ENERGETICA SICUREZZA SUL LAVORO

di Stefano Comellini

## Certificazione energetica degli edifici

Le linee guida contenute nel D.M. 26 giugno 2009 del Ministero dello Sviluppo Economico (G.U. 10 luglio 2009, n. 158).

L'emanazione del decreto ministeriale risponde all'esigenza di dare piena attuazione alla Direttiva 2002/91/CE, e in particolare al suo art. 7. La Commissione europea, infatti, lo scorso 18 ottobre 2006 aveva avviato la procedura di messa in mora nei confronti della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 226 del Trattato CE.

Secondo quanto disposto dall'art. 6, comma 9, e dell'art. 5, comma 1, D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192, e per le finalità di cui all'art. 1 del medesimo D.Lgs, per una applicazione omogenea, coordinata ed immediatamente operativa della certificazione energetica degli edifici su tutto il territorio nazionale, il decreto definisce:

- a) le Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici;
- b) gli strumenti di raccordo, concertazione e cooperazione tra lo Stato e le regioni.

Al fine di garantire la promozione di adeguati livelli di qualità dei servizi di certificazione, assicurare la fruibilità, la diffusione e una crescente comparabilità delle certificazioni energetiche sull'intero territorio nazionale in conformità alla Dir. 2002/91/CE, promuovendo altresì la tutela degli interessi degli utenti, sono riportate in allegato A le Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici.

Le disposizioni contenute nelle Linee guida si applicano per le regioni e province autonome che non abbiano ancora provveduto ad adottare propri strumenti di certificazione energetica degli edifici in applicazione della Dir. 2002/91/CE e comunque sino alla data di entrata in vigore dei predetti strumenti regionali di certificazione energetica degli edifici.

Le regioni e le province autonome che alla data del presente decreto abbiano già provveduto al recepimento della Dir. 2002/91/CE adottano misure atte a favorire un graduale ravvicinamento dei propri strumenti regionali di certificazione energetica degli edifici alle Linee guida.

Gli attestati di certificazione hanno una validità temporale massima di dieci anni.

Tale validità non viene inficiata dall'emanazione di provvedimenti di aggiornamento del presente decreto e/o introduttivi della certificazione energetica di ulteriori servizi quali, a titolo esemplificativo, la climatizzazione estiva e l'illuminazione.

La validità massima dell'attestato di certificazione di rispettate le prescrizioni normative vigenti per le operazioni di controllo di efficienza energetica, compreso le eventuali conseguenze di adeguamento, degli impianti di climatizzazione asserviti agli edifici.

Nel caso di mancato rispetto delle predette

disposizioni l'attestato di certificazione decade il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo di efficienza energetica.

I libretti di impianto o di centrale sono allegati, in originale o in copia, all'attestato di certificazione energetica.

L'attestato di certificazione energetica è aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione, edilizio e impiantistico, che modifica la prestazione energetica dell'edificio nei termini seguenti:

- a) ad ogni intervento migliorativo della prestazione energetica a seguito di interventi di riqualificazione che riguardino almeno il 25% della superficie esterna dell'immobile;
- b) ad ogni intervento migliorativo della prestazione energetica a seguito di interventi di riqualificazione degli impianti di climatizzazione e di produzione di acqua calda sanitaria che prevedono l'istallazione di sistemi di produzione con rendimenti più alti di almeno 5 punti percentuali rispetto ai sistemi preesistenti;
- c) ad ogni intervento di ristrutturazione impiantistica o di sostituzione di componenti o apparecchi che, fermo restando il rispetto delle norme vigenti, possa ridurre la prestazione energetica dell'edificio;
- d) facoltativo in tutti gli altri casi.

In relazione al premio per impianti fotovoltaici abbinati ad un uso efficiente dell'energia, l'indice di prestazione energetica, su cui determinare la riduzione per accedere al premio, si determina esclusivamente con il metodo di calcolo di progetto di cui alle Linee guida.

## Sicurezza sul lavoro: sconto di pena per l'imprenditore che rimuove tempestivamente le irregolarità.

(Corte di Cassazione, sentenza n. 29545 del 17/07/2009)

La Corte di Cassazione si è pronunciata in merito al caso di un imprenditore condannato per aver violato alcune norme sulla sicurezza sul lavoro, in particolare, egli aveva ommesso di dotare gli impalcati dei ponteggi, alti sino a m. 20, di idonee tavole e parapetti su tutti i lati verso il vuoto; non aveva allestito un impianto elettronico idoneo a prevenire i pericoli derivanti da contatti accidentali con gli elementi sottotensione ed i rischi di incendio; non aveva provveduto a collegare a terra le parti metalliche dell'impianto elettrico. Tuttavia, l'imprenditore aveva prontamente ottemperato alle prescrizioni impartite dalla Direzione Prov. del Lavoro a seguito dell'accertamento. Pertanto, egli ricorreva avverso la sentenza di condanna deducendo, avanti la Suprema Corte, che l'adempimento delle prescrizioni antinfortunistiche, a seguito di invito alla regolarizzazione, dovrebbe valere come attenuante e che erroneamente nella sentenza impugnata tale attenuante non le era stata concessa.

La Cassazione ha accolto la tesi dell'imprenditore annullando la sentenza impugnata e affermando che l'art. 303 del D.Lgs. n. 81 del 2008 prevede espressamente che la pena per i reati previsti dal medesimo decreto e puniti con la pena dell'arresto, anche in via alternativa, debba essere ridotta di un terzo per il contravventore che, entro i termini prefissati, si adopera concretamente per la rimozione delle irregolarità riscontrate dagli organi di vigilanza e delle eventuali conseguenze dannose del reato.

## Il Perito Industriale nelle "nuvole"...

Torino è storicamente una città che ha dato un grandissimo contributo allo sviluppo dell'aviazione ed i Periti Industriali hanno sempre avuto un ruolo primario nella realizzazione e nella manutenzione di queste macchine volanti dagli inizi del secolo scorso sino ad oggi. Nel 1783 i soci dell'Accademia delle Scienze di Torino fecero volare con l'idrogeno un pallone aerostatico. Nel 1908 a Torino un aereo, "mezzo più pesante dell'aria", di costruzione francese (Voisin) fece i suoi primi voli partendo da vaste zone libere della città e dintorni. Nel 1909, quindi in tempi

Società Aviazione Torinese (ora Aero Club Torino) e la Fiat Avio iniziò a costruire motori. In pochi anni decine di Industrie hanno iniziato a costruire ed assemblare i vari componenti di aerei civili e militari. Con una evoluzione molto affascinante si arriva ai giorni nostri.

## Torino prende il volo ...

Dal 6 al 14 giugno 2009 si sono svolti a Torino i "World Air Games", ovvero la più importante manifestazione internazionale di sport dell'aria. Per la prima volta si sono riuniti tutti insieme piloti e paracadutisti fra i migliori del mondo per aggiudicarsi il titolo di Campione Mondiale dell'Aria sfidandosi in varie discipline.



Acrobazia: piccoli velivoli che volano a suon di musica con evoluzioni obbligatorie e libere accompagnando le performances con scie luminose.

Fender Rigging: elicotteri che devono percorrere uno slalom facendo passare un secchio pieno di acqua appeso ad una fune fra due porte vicinissime ed infine depositarlo su un contenitore di ridotte dimensioni.

Slalom parallelo: elicotteri in volo radente in coppia che seguono due corridoi prefissati.

Atterraggio di precisione: paracadutismo con lanci che prevedono un atterraggio su un dischetto di 2 cm di diametro con un sensore elettronico.

Evoluzione in atterraggio: paracadutismo con discesa a 150 km. orari ed atterraggio velocissimo sull'acqua. Molte altre discipline si sono svolte all'Aeroporto Edoardo Agnelli di Torino-Aeritalia Collegno, nei cieli di Mondovì (mongolfiere) e Avigliana (parapendio e deltaplano).



Lo spettacolo è stato eccezionale, con un susseguirsi continuo di evoluzioni, figure e coreografie acrobatiche che hanno offerto momenti altamente emozionanti. Hanno preso parte alla manifestazione anche velivoli costruiti artigianalmente (Experimental) con le forme più strane, velivoli elettrici e ad energia solare, alianti, e alcuni aerei d'epoca ancora in perfetta efficienza. Un velivolo elettrico di piccole dimensioni radio controllato tramite GPS (che volava quindi in modo completamente autonomo) trasmetteva immagini dall'alto di una vasta area del campo di volo. Le competizioni sportive sono state affiancate da una rassegna cinematografica dal titolo "Gli avventurieri dell'aria" e da mostre dedicate al volo. In Torino, Piazza San Carlo, sede della cerimonia di apertura è stata assemblata in pubblico una coppia di velivoli ultraleggeri donati poi in beneficenza.



Corso Vinzaglio 12 bis – 10121 TORINO - Tel. 0115625448 – Fax 0113716908 - <http://www.apit-to.net>

## INDICI NAZIONALI DEI PREZZI AL CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI OPERAI E IMPIEGATI - INDICE GENERALE

ANNO	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	MEDIA
BASE: ANNO1995=100													
1996	102,4*	102,7*	103,0*	103,6*	104,0*	104,2*	104,0*	104,1*	104,4*	104,5*	104,8*	104,9*	103,9*
1997	105,1*	105,2*	105,3*	105,4*	105,7*	105,7*	105,7*	105,7*	105,9*	106,2*	106,5*	106,5*	105,7*
1998	106,8*	107,1*	107,1*	107,3*	107,5*	107,6*	107,6*	107,7*	107,8*	108,0*	108,1*	108,1*	107,6*
1999	108,2*	108,4*	108,6*	109,0*	109,2*	109,2*	109,4*	109,4*	109,7*	109,9*	110,3*	110,4*	109,3*
2000	110,5*	111,0*	111,3*	111,4*	111,7*	112,1*	112,3*	112,3*	112,5*	112,8*	113,3*	113,4*	112,1*
2001	113,9*	114,3*	114,4*	114,8*	115,1*	115,3*	115,3*	115,3*	115,4*	115,7*	115,9*	116,0*	115,1*
2002	116,5*	116,9*	117,2*	117,5*	117,7*	117,9*	118,0*	118,2*	118,4*	118,7*	119,0*	119,1*	117,9*
2003	119,6*	119,8*	120,2*	120,4*	120,5*	120,6*	120,9*	121,1*	121,4*	121,5*	121,8*	121,8*	120,8*
2004	122,0*	122,4*	122,5*	122,8*	123,0*	123,3*	123,4*	123,6*	123,6*	123,6*	123,9*	123,9*	123,2*
2005	123,9*	124,3*	124,5*	124,9*	125,1*	125,3*	125,6*	125,8*	125,9*	126,1*	126,1*	126,3*	125,3*
2006	126,6*	126,9*	127,1*	127,4*	127,8*	127,9*	128,2*	128,4*	128,4*	128,2*	128,3*	128,4*	127,8*
2007	128,5*	128,8*	129,0*	129,2*	129,6*	129,9*	130,2*	130,4*	130,4*	130,8*	131,3*	131,8*	130,0*
2008	132,2*	132,5*	133,2*	133,5*	134,2*	134,8*	135,4*	135,5*	135,2*	135,2*	134,7*	134,5*	134,2*
2009	134,2*	134,5*	134,5*	134,8*	135,1*	135,3*	135,3*	135,8*					

\* A partire dal mese di febbraio 1992 gli indici vengono calcolati senza i 'TABACCHI'. Pertanto, il coefficiente di raccordo tra le due serie di indici - con e senza TABACCHI - è pari a 1.0009

# L'EPPI

## INCONTRA IL PIEMONTE

L'incontro con alcuni Consiglieri del C.d.A. e del C.I.G. del ns. Ente di Previdenza per approfondire le ultime novità per i Periti Industriali. Sarà dato ampio spazio ai partecipanti per ottenere risposte e chiarimenti ai quesiti presentati.



**Sabato 28 febbraio 2009 ORE 9.00/13.00**

**HOTEL EXPRESS BY HOLIDAY INN  
Località Casello Marene Autostrada TO-SV  
Via Savigliano 116 - CHERASCO**



MODULO DI ADESIONE SUL SITO [WWW.COLPITO.IT](http://WWW.COLPITO.IT)

**SICUREZZA  
SUL  
LAVORO**

**CERTIFICAZIONE  
ENERGETICA**

**CONSULENTE  
PERITALE**

**SEGRETERIA  
D'IMPRESA**

**ACUSTICA**

**TECNICHE  
DI  
GESTIONE**

**PREVENZIONE  
INCENDI**

**PRIVACY**

**R.S.P.P.**

**R.L.S.**

**COMUNICAZIONE**

**PRIMO  
SOCCORSO**

**SICUREZZA  
CANTIERI**

Corso Vinzaglio, 12 bis - 10121 TORINO  
Tel. 011-0741384 - 011-5625448  
Fax 011-3716908

<http://www.apitforma.it>  
e-mail: [apitforma@apitforma.it](mailto:apitforma@apitforma.it)



Ente di Formazione Professionale accreditato dalla Regione Piemonte